

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 208

40° anno

2 agosto 1997

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1554/97 del Consiglio, del 22 luglio 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 1696/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1555/97 del Consiglio, del 24 luglio 1997, che stabilisce talune concessioni sotto forma di un contingente tariffario comunitario nel 1997 per le nocciole, a favore della Turchia** 6
- Regolamento (CE) n. 1556/97 della Commissione, del 1° agosto 1997, relativo alla fornitura di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare 8
- Regolamento (CE) n. 1557/97 della Commissione, del 1° agosto 1997, relativo alla fornitura di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare 11
- Regolamento (CE) n. 1558/97 della Commissione, del 1° agosto 1997, che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la centottantaseiesima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89 14
- Regolamento (CE) n. 1559/97 della Commissione, del 1° agosto 1997, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato 16
- Regolamento (CE) n. 1560/97 della Commissione, del 1° agosto 1997, relativo al rilascio di titoli di importazione per i pezzi detti «hampes» della specie bovina congelati 18
- Regolamento (CE) n. 1561/97 della Commissione, del 1° agosto 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 19
- Regolamento (CE) n. 1562/97 della Commissione, del 1° agosto 1997, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli 21

Regolamento (CE) n. 1563/97 della Commissione, del 1° agosto 1997, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali	22
★ Regolamento (CE) n. 1564/97 della Commissione, del 1° agosto 1997, recante nona modifica del regolamento (CE) n. 413/97 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine nei Paesi Bassi	25
★ Regolamento (CE) n. 1565/97 della Commissione, del 1° agosto 1997, che autorizza la trasformazione in alcole delle uve da tavola ritirate dal mercato nel corso della campagna 1997/1998	27
★ Regolamento (CE) n. 1566/97 della Commissione, del 1° agosto 1997, recante deroga al regolamento (CE) n. 762/94 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio per quanto riguarda il ritiro dei seminativi dalla produzione	29
★ Regolamento (CE) n. 1567/97 del Consiglio, del 1° agosto 1997, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di borsette in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativamente alle importazioni di borsette in materie plastiche e in materie tessili originarie della Repubblica popolare cinese	31

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

97/486/CE:

- ★ Decisione della Commissione, del 9 luglio 1997, su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle apparecchiature terminali per il collegamento a linee affittate analogiche ONP a 2 fili ⁽¹⁾ 44

97/487/CE:

- ★ Decisione della Commissione, del 9 luglio 1997, su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle apparecchiature terminali per il collegamento a linee affittate analogiche ONP a 4 fili ⁽¹⁾ 47

97/488/CE:

- ★ Decisione della Commissione, del 28 luglio 1997, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio riguardo alle piantine di fragole (*Fragaria L.*) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie della Repubblica sudafricana 49

97/489/CE:

- ★ Raccomandazione della Commissione, del 30 luglio 1997, relativa alle operazioni mediante strumenti di pagamento elettronici, con particolare riferimento alle relazioni tra gli emittenti ed i titolari di tali strumenti ⁽¹⁾ 52

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1554/97 DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 1997

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1696/71 relativo all'organizzazione comune
dei mercati nel settore del luppolo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

(1) considerando che è importante che l'aiuto ai produttori sia finalizzato principalmente a garantire un reddito più elevato e più stabile; che ogni ritenuta ai fini della realizzazione degli obiettivi perseguiti dalle associazioni di produttori — definiti all'articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a d) del regolamento (CEE) n. 1696/71 ⁽⁴⁾ — deve essere pertanto fissata ad un massimo equo; che a tal fine è d'uopo modificare il paragrafo 1 bis dell'articolo 7;

(2) considerando che l'aumento dell'aiuto per le altre varietà potrebbe comportare un incremento considerevole delle superfici investite a tali varietà a scapito della qualità del prodotto; che in conseguenza dell'eccesso di offerta e della scarsa domanda i prezzi di tali varietà potrebbero scendere a livelli talmente bassi da costringere le associazioni di produttori ad esercitare il diritto di veto e riasquistare il luppolo in questione; che detto luppolo potrebbe non trovare acquirenti sul mercato e che presso le associazioni di produttori ingenti scorte di varietà meno pregiate potrebbero costituirsi; che ciò potrebbe destabilizzare il mercato; che onde evitare tale situazione è opportuno che le associazioni di produttori decidano quali varietà possono essere coltivate dai loro soci; che a tal fine è d'uopo modificare l'articolo 7, paragrafo 1,

lettera d) nonché il paragrafo 3, lettera b), primo comma dello stesso articolo;

(3) considerando che l'articolo 7, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1696/71 stabilisce in linea di principio, per i produttori aderenti ad un'associazione e per le associazioni riconosciute di produttori aderenti ad una unione, l'obbligo di immettere sul mercato tutta la loro produzione per il tramite dell'associazione o dell'unione; che l'applicazione di tale principio è risultata estremamente complessa per la maggioranza dei produttori comunitari riuniti in un'unica associazione; che il periodo transitorio di cui all'ultimo comma del summenzionato articolo 7, paragrafo 3, lettera b) — durante il quale i soci di un'associazione riconosciuta possono, se autorizzati da tale associazione, commercializzare tutta o parte della loro produzione conformemente a norme stabilite e controllate dall'associazione stessa — scade il 31 dicembre 1996; che occorre quindi decidere quale regime applicare a decorrere dal 1° gennaio 1997 e modificare di conseguenza l'articolo 7, paragrafo 3, lettera b);

(4) considerando che sarebbe pregiudizievole ritirare il riconoscimento ad associazioni di produttori peraltro molto attive per quanto riguarda tutti gli altri loro compiti, quali la gestione dell'aiuto ai produttori e la realizzazione degli obiettivi di cui sopra; che è quindi opportuno dare la possibilità ai soci di un'associazione di produttori riconosciuta di commercializzare direttamente, senza essere penalizzati da una riduzione dell'aiuto, tutta o parte della loro produzione se autorizzati dall'associazione, purché quest'ultima eserciti un diritto di controllo sui prezzi concordati tra i produttori e i commercianti e possa esercitare un diritto di veto; che, nello stesso contesto, occorre concedere ai produttori che lo desiderino la possibilità di vendere una parte della propria produzione per il tramite di un'altra organizzazione, designata dall'organizzazione cui essi appartengono, qualora si tratti di prodotti che hanno caratteristiche particolari e che non rientrano a priori nelle attività commerciali di quest'ultima;

⁽¹⁾ GU n. C 127 del 24. 4. 1997, pag. 11.

⁽²⁾ Parere reso il 18 luglio 1997 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere reso il 29 maggio 1997 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105).

- (5) considerando che ciascuna associazione di produttori ha caratteristiche proprie per quanto riguarda le condizioni di produzione e commercializzazione; che è pertanto la più indicata per decidere, in qualsiasi momento, per i propri soci quali provvedimenti debbano essere adottati rapidamente per adeguare la produzione alle esigenze del mercato; che tale possibilità presuppone l'istituzione di un sistema flessibile per quanto riguarda la disponibilità e la gestione del bilancio;
- (6) considerando che, a tal fine, è importante che l'aiuto sia versato al momento della raccolta in questione, senza distinzione tra i gruppi di varietà; che ciò implica l'abbandono del metodo di calcolo di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettere a) e b) fondato sulle dichiarazioni degli Stati membri; che è d'uopo sostituirlo con il calcolo di un aiuto forfettario per ettaro fondato su medie storiche; che in caso di perturbazioni del mercato è possibile concedere l'aiuto soltanto per una parte delle superfici coltivate; che in tal caso è opportuno prevedere la possibilità di modulare il livello dell'aiuto; che risulta pertanto necessario modificare il paragrafo 6 dell'articolo 12, nonché abrogare il paragrafo 7 dello stesso articolo;
- (7) considerando che l'associazione di produttori dovrebbe poter decidere se versare integralmente questo aiuto unico ai propri soci proporzionalmente alle superfici coltivate oppure soltanto una quota compresa tra l'80 e il 100 %; che è quindi opportuno adattare il disposto dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), relativo alla gestione del regime di aiuti;
- (8) considerando che l'associazione di produttori dovrebbe poter trattenere fino al 20 % dell'aiuto per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d) in primo luogo o addirittura esclusivamente ai fini della riconversione varietale se vi è ancora tale esigenza; che tra le altre misure speciali è possibile sviluppare azioni di ricerca nel settore fitosanitario; che tale ricerca deve essere imperniata sull'impiego di tecniche e di strumenti che rispettino l'ambiente; che a tal fine è opportuno usare l'espressione «protezione integrata delle colture»;
- (9) considerando che, qualora le associazioni di produttori non commercializzano tutta la produzione dei loro soci, la summenzionata facoltà diventa un obbligo; che è opportuno inserire tale obbligo all'articolo 12, paragrafo 5;
- (10) considerando che la trattenuta dell'aiuto è cumulabile per un periodo limitato a cinque anni; che allo scadere di tale prodotto la totalità dell'aiuto trattenuto deve essere stata spesa; che è opportuno aggiungere questo punto all'articolo 12, paragrafo 5;
- (11) considerando che, ai fini della razionalizzazione e della semplificazione dei pagamenti, è opportuno effettuare un unico pagamento annuale, che comprenda l'aiuto ai produttori e alla riconversione varietale; che tale pagamento andrebbe effettuato in una data prossima a quella della raccolta e comunque entro il 31 dicembre dell'anno considerato; che tuttavia, per la raccolta 1996, tale data è già trascorsa e occorre pertanto trovare una soluzione adeguata; che a tal fine è opportuno modificare l'articolo 17;
- (12) considerando che è necessario prevedere la valutazione delle misure in vigore e dei loro effetti sulla situazione economica del settore e formulare se del caso delle proposte; che è d'uopo inserire tale obbligo all'articolo 18,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1696/71 è modificato nel modo seguente:

- 1) All'articolo 7,
- a) il testo del paragrafo 1, lettera a), è sostituito dal testo seguente:
- «a) di realizzare la concentrazione dell'offerta e di contribuire alla stabilizzazione del mercato immettendo in commercio tutta la produzione dei suoi soci o, se del caso, riacquistando il luppolo ad un prezzo più elevato come previsto all'articolo 7, paragrafo 3, lettera b);»;
- b) il testo del paragrafo 1, lettera b), è sostituito dal testo seguente:
- «b) di adattare in comune questa produzione alle esigenze del mercato e migliorarla, segnatamente mediante la riconversione varietale, la ristrutturazione delle piantagioni, la promozione, la ricerca nel settore della produzione, dell'immissione in commercio e nel settore della protezione integrata;»;
- c) al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dal testo seguente:
- «c) di promuovere la razionalizzazione e la meccanizzazione delle operazioni di coltura e di raccolta al fine di migliorare la redditività della produzione e la tutela dell'ambiente;»;
- d) al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dal testo seguente:
- «d) di decidere quali varietà di luppolo possono essere prodotte dai suoi soci e di adottare norme comuni di produzione;»;

e) al paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dal testo seguente:

«e) di gestire il regime di aiuto previsto all'articolo 12 assegnando a ciascun produttore membro dell'associazione la sua parte di aiuto proporzionalmente alle superfici coltivate, fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 5 dello stesso articolo.»;

f) il testo del paragrafo 1 bis è sostituito dal testo seguente:

«Le associazioni di produttori possono utilizzare sino al 20 % dell'aiuto per prendere misure intese a realizzare gli obiettivi indicati nel paragrafo 1, lettere da a) a d).»;

g) al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:

«b) prevedere nel loro statuto, per i produttori aderenti all'associazione e per le associazioni riconosciute di produttori aderenti all'unione, l'obbligo:

- di conformarsi alle norme comuni di produzione e alle decisioni concernenti le varietà da produrre,
- di immettere sul mercato tutta la loro produzione per il tramite dell'associazione o dell'unione.

Tale obbligo non si applica ai prodotti per i quali i produttori avevano concluso contratti di vendita prima della loro adesione, sempreché l'associazione di cui trattasi ne sia stata informata e abbia dato la propria approvazione.

Tuttavia, se l'organizzazione di produttori lo autorizza e alle condizioni da essa stabilite, i produttori aderenti possono:

- sostituire l'obbligo di commercializzare tutta la produzione per il tramite dell'associazione di produttori con una commercializzazione fondata su norme comuni fissate nello statuto che attribuiscono all'associazione di produttori il diritto di esercitare un controllo sui prezzi di vendita, sottoposti questi ultimi all'approvazione dell'associazione, e che impongano all'associazione di riprendere il luppolo ad un prezzo più elevato in caso di mancata accettazione,
- commercializzare per il tramite di un'altra organizzazione di produttori, determinata dalla propria organizzazione, i prodotti che, a motivo delle loro caratteristiche, non rientrano a priori nelle attività commerciali di quest'ultima.».

2) L'articolo 9 è soppresso.

3) Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 10

1. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, stabilisce le norme generali d'applicazione dell'articolo 8.

2. Le modalità d'applicazione dell'articolo 8 sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 20.»

4) All'articolo 12,

a) il paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente:

«3. a) Nelle regioni della Comunità nelle quali le associazioni riconosciute di produttori sono in grado di garantire ai loro soci un reddito equo e di gestire razionalmente l'offerta, l'aiuto è concesso unicamente a tali associazioni di produttori.

b) Qualora il produttore sia stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilita l'associazione alla quale aderisce, la totalità dell'aiuto viene versata direttamente a tale produttore dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale è stabilito.

c) Nelle altre regioni, l'aiuto è concesso altresì ai singoli produttori.»;

b) il testo del paragrafo 5, è sostituito dal testo seguente:

«5. a) L'importo dell'aiuto per ettaro, unico per tutti i gruppi di varietà, è fissato a 480 ecu/ha a decorrere dal raccolto 1996, per un periodo di cinque anni.

b) Nel caso in cui l'aiuto sia concesso ad un'associazione riconosciuta di produttori conformemente al paragrafo 3, primo comma, questa ha facoltà di decidere se versare ogni anno integralmente l'aiuto ai propri soci proporzionalmente alle superfici coltivate oppure soltanto una parte dell'aiuto, pari almeno all'80 %, a seconda che rimangano da soddisfare domande di riconversione varietale, o eventualmente altri obiettivi da realizzare, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d).

c) Nel caso in cui l'aiuto sia concesso ad un'associazione riconosciuta di produttori e qualora questa non commercializzi tutta la produzione dei suoi soci, l'associazione trattiene obbligatoriamente ogni anno il 20 % dell'aiuto ai produttori per la realizzazione degli obiettivi di cui alla lettera b).

d) La trattenuta dell'aiuto è cumulabile per un periodo limitato a cinque anni; allo scadere di tale periodo la totalità dell'aiuto trattenuto deve essere stata spesa.

e) Nell'ipotesi di cui al paragrafo 3, lettera b) del presente articolo il produttore interessato deve versare all'associazione di produttori di cui è socio un importo pari alla trattenuta effettuata in conformità delle lettere b) e c) di cui sopra.;

c) il paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:

«6. Qualora la relazione di cui all'articolo 11 ponga in luce il rischio di formazione di eccedenze strutturali o di perturbazione nella struttura dell'approvvigionamento del mercato comunitario del luppolo, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, può adeguare l'importo dell'aiuto fissato nel paragrafo precedente:

a) limitando la concessione dell'aiuto ad una parte della superficie coltivata registrata per l'anno in questione e, se necessario, modulandola;

b) oppure escludendo dal beneficio dell'aiuto le superfici che si trovano nel primo e/o secondo anno di produzione.;

d) il paragrafo 7 è soppresso.

5) L'articolo 12 bis è soppresso.

6) L'articolo 16 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 16

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1.»

7) L'articolo 17 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 17

1. Le disposizioni regolamentari relative al finanziamento della politica agricola comune si applicano al mercato dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 a decorrere dalla data di applicazione del regime previsto dal presente regolamento.

2. Gli aiuti concessi dagli Stati membri conformemente all'articolo 8 costituiscono un'azione comune ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4256/88 ⁽¹⁾. Tali aiuti sono compresi nelle previsioni di spesa annuali di cui all'articolo 31, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2328/91 ⁽²⁾.

Agli aiuti di cui al presente paragrafo si applica l'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2328/91.

Il contributo viene versato conformemente all'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 4253/88 ⁽³⁾.

3. Gli Stati membri versano ai produttori alla data più vicina possibile alla raccolta, e comunque entro il 15 ottobre 1997 per la raccolta 1996 e, a partire dalla raccolta 1997, tra il 16 ottobre e il 31 dicembre della campagna di commercializzazione per la quale è stata presentata la domanda di aiuto.

4. La Commissione stabilisce le modalità d'applicazione del presente articolo.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEOG, sezione orientamento (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 25). Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 2085/93 (GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 44).

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2387/95 della Commissione (GU n. L 244 del 12. 10. 1995, pag. 50).

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro, (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11).»

8) Il testo dell'articolo 18 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 18

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione, della valutazione e della diffusione di tali dati sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 20.

In base a tali dati la Commissione si impegna a elaborare, anteriormente al 1° settembre 2000, una valutazione del settore destinata al Consiglio dell'Unione europea, che, se necessario, potrà essere corredata di proposte.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN

REGOLAMENTO (CE) N. 1555/97 DEL CONSIGLIO**del 24 luglio 1997****che stabilisce talune concessioni sotto forma di un contingente tariffario comunitario nel 1997 per le nocciole, a favore della Turchia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nell'ambito dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità europea, e la Turchia ⁽¹⁾, sono state accordate a tale paese delle concessioni per determinati prodotti agricoli;

considerando che, a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, occorre adeguare la concessione per le nocciole tenendo conto, in particolare, dei regimi di scambio di tale prodotto in vigore tra l'Austria, la Finlandia e la Svezia, da un lato, e la Turchia, dall'altro;

considerando che, a norma degli articoli 76, 102 e 128 dell'atto di adesione del 1994, la Comunità è tenuta ad adottare le misure necessarie per porre rimedio a tale situazione; che queste misure devono assumere la forma di contingenti tariffari comunitari autonomi comprendenti le concessioni tariffarie preferenziali convenzionali applicate dall'Austria, dalla Finlandia e dalla Svezia,

considerando che i contingenti tariffari stabiliti dal presente regolamento per il 1997 sostituiscono quelli stabiliti dal regolamento (CE) n. 819/96 ⁽²⁾ per il 1996,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatti salvi i regimi all'importazione nella Comunità applicabili alle nocciole, in virtù dell'accordo concluso tra la Comunità e la Turchia è aumentato, a titolo autonomo, il contingente tariffario comunitario esistente, conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per quanto riguarda le concessioni tariffarie di cui all'allegato, si applicano gli articoli da 4 a 8 del regolamento (CE) n. 1981/94 ⁽³⁾.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

M. FISCHBACH

⁽¹⁾ GU n. 217 del 29. 12. 1964, pag. 3687/64.

⁽²⁾ GU n. L 111 del 4. 5. 1996, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 592/97 (GU n. L 89 del 4. 4. 1997, pag. 1).

ALLEGATO

Contingente tariffario preferenziale aperto per il 1997

Numero d'ordine	Codici NC	Designazione delle merci	Contingente convenzionale (in tonnellate) (1)	Contingente autonomo (in tonnellate)	Aliquota del dazio applicabile
09.0201	0802 21 00 0802 22 00	Nocciole, con guscio o sgusciate	25 000	9 060	esenti

(1) Contingente esistente aperto nel quadro degli accordi preferenziali della Comunità.

REGOLAMENTO (CE) N. 1556/97 DELLA COMMISSIONE
del 1° agosto 1997
relativo alla fornitura di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24 paragrafo 1, lettera b),

considerando che il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato zucchero ad una serie di beneficiari;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91⁽³⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano;

considerando che, tenendo conto dei piccoli quantitativi da fornire, del modo di condizionamento e della moltitudine di destinazioni delle forniture, è opportuno dare ai concorrenti la facoltà di indicare, per un dato lotto, due

porti di imbarco eventualmente non appartenenti alla stessa zona portuale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di zucchero bianco, ai fini della sua fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Per il lotto A, in deroga all'articolo 7, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2200/87, nell'offerta possono essere indicati due porti di imbarco non necessariamente appartenenti alla zona portuale.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azione n.** ⁽¹⁾: 368/96 (A1); 369/96 (A2).
2. **Programma:** 1996.
3. **Beneficiario** ⁽²⁾: Euronaid, PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland [tel.: (31-70) 33 05 757; telefax: 36 41 701; telex: 30960 EURON NL].
4. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario.
5. **Luogo o paese di destinazione:** A1: Madagascar; A2: Somalia.
6. **Prodotto da mobilitare:** zucchero bianco.
7. **Caratteristiche e qualità della merce** ⁽³⁾ ⁽⁷⁾: GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (V.A.1).
8. **Quantitativo globale (t):** 54.
9. **Numero di lotti:** 1 in 2 partite (A1: 18 tonnellate; A2: 36 tonnellate).
10. **Condizionamento e marcatura** ⁽⁶⁾ ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾: GU n. C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 [11.2 A.1.b), 2.b) e B.4]; GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (V.A.3).
Lingua da utilizzare per la marcatura: A1: francese; A2: inglese.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** zucchero prodotto nella Comunità a norma dell'articolo 24, paragrafo 1 bis, sesto comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio:
zucchero A o B [lettere a) e b)].
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco ⁽⁸⁾.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dall'8 al 28. 9. 1997.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 18. 8. 1997 [ore 12 (ora di Bruxelles)].
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 1. 9. 1997 [ore 12 (ora di Bruxelles)];
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 22. 9 al 12. 10. 1997;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara** ⁽¹⁾: Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles.
Telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04 (esclusivamente).
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario** ⁽⁴⁾: restituzione periodica applicabile per lo zucchero bianco il 23. 7. 1997, fissata dal regolamento (CE) n. 1363/97 (GU n. L 188 del 17. 7. 1997, pag. 3).

Note:

- (¹) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (²) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137, e dello iodio 131.
- (⁴) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 25. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al numero 25 del presente allegato.
- L'importo della restituzione è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione. Non si applicano a tale importo le disposizioni di cui agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96 (GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22).
- (⁵) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna il documento seguente:
- certificato sanitario.
- (⁶) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (⁷) Per la constatazione della categoria dello zucchero è determinante l'applicazione della regola prevista dall'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 2103/77 della Commissione (GU n. L 246 del 27. 9. 1977, pag. 12).
- (⁸) In deroga all'articolo 7, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2200/87, nell'offerta possono essere indicati due porti di imbarco non necessariamente appartenenti alla stessa zona portuale.
- (⁹) In deroga al disposto della GU n. C 114, il testo del punto V.A.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (¹⁰) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL. Ogni contenitore deve avere obbligatoriamente un contenuto netto di 18 tonnellate.

Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadi stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2200/87.

Il fornitore deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero come indicato nel bando di gara.

Il fornitore deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (SYSKO locktainer 180 seal), il cui numero deve essere comunicato allo spedite del beneficiario.

REGOLAMENTO (CE) N. 1557/97 DELLA COMMISSIONE**del 1° agosto 1997****relativo alla fornitura di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24 paragrafo 1, lettera b),

considerando che il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato latte in polvere ad una serie di beneficiari;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 ⁽³⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano;

considerando che, tenendo conto della moltitudine di destinazioni delle forniture, è opportuno dare ai concor-

renti la facoltà di indicare, per un dato lotto, due porti di imbarco eventualmente non appartenenti alla stessa zona portuale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Per il lotto A, in deroga all'articolo 7, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2200/87, nell'offerta possono essere indicati due porti di imbarco non necessariamente appartenenti alla zona portuale.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azione n. (1):** 370/96 (A1); 371/96 (A2); 372/96 (A 3)
2. **Programma:** 1996
3. **Beneficiario (2):** Euronaid, Postbus 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland [tel.: (31 70) 33 05 757; telefax: 36 41 701; telex: 30960 EURON NL]
4. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
5. **Luogo o paese di destinazione:** A1: Angola; A2: Madagascar; A 3: Bangladesh
6. **Prodotto da mobilitare:** latte scremato in polvere vitaminizzato
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (4):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (I.B.1)
8. **Quantitativo globale (t):** 105
9. **Numero di lotti:** 1 in 3 partite (A1: 15 tonnellate; A2: 15 tonnellate; A 3: 75 tonnellate)
10. **Condizionamento e marcatura (5) (6):** GU n. C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 (6.3 A e B.2); GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (I.B.3)
Lingua da utilizzare per la marcatura: A 1: portoghese; A 2: francese; A 3: inglese
Iscrizioni complementari: «Expiry date...» (A3)
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
La fabbricazione del latte scremato in polvere e l'incorporazione delle vitamine devono essere operate posteriormente all'attribuzione della fornitura
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco (6)
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dall'8 al 28. 9. 1997.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 18. 8. 1997 [ore 12 (ora di Bruxelles)]
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 1. 9. 1997 [ore 12 (ora di Bruxelles)]
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 22. 9 al 12. 10. 1997
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 20 ECU/t
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara (1):**
Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles.
Telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04 (esclusivamente)
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4):** restituzione applicabile il 23. 7. 1997, fissata dal regolamento (CE) n. 1171/97 (GU n. L 169 del 27. 6. 1997, pag. 28)

Note

- (¹) Il numero dell'azione è da citare in tutta la corrispondenza.
- (²) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 25. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
- L'importo della restituzione è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione. Non si applicano a tale importo le disposizioni di cui agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96 (GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22).
- (⁵) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:
- certificato sanitario rilasciato da un organismo ufficiale, attestante che il prodotto è stato lavorato in condizioni sanitarie eccellenti, controllate da personale tecnico specializzato. Il certificato deve indicare la temperatura e la durata della pastorizzazione, la temperatura e la durata nella torre di essiccaimento per asperzione, nonché la data di scadenza per il consumo;
 - certificato veterinario rilasciato da un organismo ufficiale, attestante che nella zona di produzione del latte crudo non si sono manifestati, durante i 12 mesi precedenti la lavorazione, casi di afta epizootica o di altre malattie infettive/contagiose da notificare obbligatoriamente.
- (⁶) In deroga all'articolo 7, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2200/87, nell'offerta possono essere indicati due porti di imbarco non necessariamente appartenenti alla stessa zona portuale.
- (⁷) In deroga al disposto della GU n. C 114, il testo del punto I. A. 3. c è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (⁸) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL (ogni contenitore deve avere obbligatoriamente un contenuto netto di 15 tonnellate). Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2200/87.

Il fornitore deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero d'azione come indicato nel bando di gara.

Il fornitore deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (sysko locktainer 180 seal), il cui numero deve essere comunicato allo speditore del beneficiario.

REGOLAMENTO (CE) N. 1558/97 DELLA COMMISSIONE

del 1° agosto 1997

che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la centoottantaseiesima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2222/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione, del 1° settembre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, riguardo alle misure generali e alle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1304/97⁽⁴⁾, è stata indetta una gara in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1298/97⁽⁶⁾;

considerando che a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2456/93, per ogni gara parziale in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R 3; che a norma dell'articolo 14 dello stesso regolamento sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo, le quali non possono comunque superare il prezzo medio di mercato, nazionale o regionale, maggiorato dell'importo ivi fissato al paragrafo 1;

considerando che dall'esame delle offerte presentate per la centoottantaseiesima gara parziale e tenendo conto, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, delle necessità di un ragionevole sostegno del mercato, nonché dell'andamento stagionale delle macellazioni, risulta opportuno stabilire il prezzo massimo di acquisto e le quantità che possono essere conferite all'intervento;

considerando che le quantità offerte superano attualmente le quantità che possono essere acquistate; che di conseguenza è opportuno applicare alle quantità da acquistare un coefficiente di riduzione ovvero, se del caso, in

funzione della differenza di prezzo e delle quantità offerte, di vari coefficienti di riduzione, conformemente al disposto dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2456/93;

considerando che l'entità dei quantitativi aggiudicati rende opportuno avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2456/93 di prolungare il termine di consegna dei prodotti all'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la centoottantaseiesima gara parziale indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 1627/89:

a) per la categoria A:

- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 269,99 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R 3,
- la quantità massima di carcasse, mezzene e quarti anteriori accettata è di 9 386 tonnellate,
- alle quantità offerte ad un prezzo superiore a 255 ECU e inferiore o uguale a 265,50 ECU si applica un coefficiente pari al 30 %, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2456/93 e a quelle offerte ad un prezzo superiore a 265,50 ECU si applica un coefficiente del 12 %;

b) per la categoria C:

- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 269,99 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R 3,
- la quantità massima di carcasse, mezzene e quarti anteriori accettata è di 7 215 tonnellate,
- alle quantità offerte ad un prezzo inferiore o uguale a 255 ECU si applica un coefficiente pari al 75 %,
- alle quantità offerte ad un prezzo superiore a 255 ECU e inferiore o uguale a 265,50 ECU si applica un coefficiente pari al 30 %, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2456/93 e a quelle offerte ad un prezzo superiore a 265,50 ECU si applica un coefficiente del 12 %.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 296 del 21. 11. 1996, pag. 50.

⁽³⁾ GU n. L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 177 del 5. 7. 1997, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU n. L 176 del 4. 7. 1997, pag. 36.

Articolo 2

In deroga all'articolo 16, paragrafo 2, prima frase del regolamento (CEE) n. 2456/93, il termine di consegna dei prodotti all'intervento è prolungato di una settimana.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 4 agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1997.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1559/97 DELLA COMMISSIONE**del 1° agosto 1997****che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 1524/97 della Commissione⁽³⁾ fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° agosto 1997, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni

all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1341/97⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tasso della restituzione applicabile a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1524/97 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 204 del 31. 7. 1997, pag. 38.

⁽⁴⁾ GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 184 del 12. 7. 1997, pag. 12.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° agosto 1997, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Codice NC	Designazione delle merci	(ECU/100 kg) Tasso delle restituzioni
ex 0402 10 19	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore di materie grasse inferiore all'1,5 % in peso ed avente tenore in acqua inferiore al 5 % in peso (PG 2): a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501 b) nel caso d'esportazione di altre merci	— 59,85
ex 0402 21 19	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di materie grasse, del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3): a) in caso di esportazione di merci, contenuti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 570/88 b) nel caso d'esportazione di altre merci	61,89 102,60
ex 0405 00	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6): a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 570/88 b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 % c) nel caso d'esportazione di altre merci	55,50 187,75 180,52

REGOLAMENTO (CE) N. 1560/97 DELLA COMMISSIONE**del 1° agosto 1997****relativo al rilascio di titoli di importazione per i pezzi detti «hampes» della specie bovina congelati**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 996/97 della Commissione, del 3 giugno 1997, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 (¹), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 996/97 ha fissato a 800 t il quantitativo di pezzi detti «hampes» congelati che possono essere importati a condizioni speciali per il periodo 1997/1998;

considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 996/97, i quantitativi richiesti possono essere ridotti; che le domande presentate vertono su quantitativi globali che eccedono i quantitativi disponi-

bili; che, stando così le cose e nell'interno di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di titolo di importazione presentato a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 996/97 è soddisfatta entro il limite dello 0,0534479 % del quantitativo richiesto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1997.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 144 del 4. 6. 1997, pag. 6.

REGOLAMENTO (CE) N. 1561/97 DELLA COMMISSIONE**del 1° agosto 1997****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i

valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1997.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° agosto 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
ex 0707 00 25	052	73,0
	999	73,0
0709 90 79	052	65,7
	999	65,7
0805 30 30	388	61,2
	524	58,5
	528	50,2
	999	56,6
0806 10 40	052	120,4
	400	228,6
	412	124,1
	512	114,3
	600	139,6
	624	169,6
	999	149,4
0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	388	82,5
	400	68,3
	508	60,1
	512	51,5
	528	57,4
	800	142,7
	804	85,5
	999	78,3
0808 20 57	052	94,7
	388	57,2
	512	59,7
	528	33,6
0809 20 69	999	61,3
	052	236,2
	400	214,2
	616	166,0
0809 40 30	999	205,5
	064	110,1
	066	100,4
	624	185,5
	999	132,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1562/97 DELLA COMMISSIONE
del 1° agosto 1997
relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli
ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 610/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 1120/97 della Commissione⁽³⁾ ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B, diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare;

considerando che, tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per i limoni, i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati; che tali superamenti pregiudicherebbero il corretto

funzionamento del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che, per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per i limoni esportati dopo il 1° agosto 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1120/97 per i limoni la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 1° agosto 1997 e prima del 17 settembre 1997, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1997.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 292 del 15. 11. 1996, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. L 93 dell'8. 4. 1997, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 163 del 20. 6. 1997, pag. 12.

REGOLAMENTO (CE) N. 1563/97 DELLA COMMISSIONE
del 1° agosto 1997
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 641/97 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che i dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1529/97 della Commissione ⁽⁵⁾;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di

applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 ECU/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento; che, poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1529/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1529/97 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1997.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU n. L 98 del 15. 4. 1997, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU n. L 206 dell'1. 8. 1997, pag. 6.

ALLEGATO I

**Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE)
n. 1766/92**

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in ECU/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti ⁽²⁾ (in ECU/t)
1001 10 00	Frumento grano duro ⁽¹⁾	0,00	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	22,98	12,98
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽³⁾	22,98	12,98
	di qualità media	46,44	36,44
	di bassa qualità	53,91	43,91
1002 00 00	Segala	72,39	62,39
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	72,39	62,39
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina ⁽³⁾	72,39	62,39
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	86,80	76,80
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽³⁾	86,80	76,80
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	84,33	74,33

⁽¹⁾ Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽²⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica delle penisola iberica.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate, all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(data del 31. 7. 1997)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	US barley 2
Quotazione (ECU/t)	129,83	121,89	123,10	96,74	200,03 (')	99,00 (')
Premio sul Golfo (ECU/t)	—	12,79	4,54	9,95	—	—
Premio sui Grandi Laghi (ECU/t)	18,59	—	—	—	—	—

(') Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 13,19 ECU/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 22,44 ECU/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 ECU/t (HRW2)
: 0,00 ECU/t (SRW2).

REGOLAMENTO (CE) N. 1564/97 DELLA COMMISSIONE**del 1° agosto 1997****recante nona modifica del regolamento (CE) n. 413/97 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine nei Paesi Bassi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando che a causa dell'insorgenza della peste suina classica in talune regioni di produzione dei Paesi Bassi, con il regolamento (CE) n. 413/97 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/97⁽⁴⁾, sono state adottate misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine per tale Stato membro;

considerando che le restrizioni veterinarie e commerciali e le misure di sostegno adottate con il regolamento (CE) n. 413/97 devono certamente continuare ancora per vari mesi; che è quindi ragionevole e giustificato interrompere la produzione di suinetti, vietando l'inseminazione delle scrofe ed evitando in questo modo la necessità di abbattere i suinetti tra qualche mese, il che permetterà di ridurre la densità dei suini e il rischio di un'ulteriore diffusione dell'epizootia;

considerando che il 3 giugno 1997 le autorità dei Paesi Bassi hanno adottato il divieto di inseminazione nelle regioni con una forte intensità di allevamenti suini; che i produttori devono mantenere nell'azienda le scrofe non inseminate per tutta la durata del divieto, prima di poter ricominciare la produzione di suinetti; che è quindi giustificato compensare le spese connesse al mantenimento delle scrofe attraverso un aiuto mensile concesso nel corso del periodo in cui si applica il divieto di inseminazione;

considerando che le autorità competenti dei Paesi Bassi devono adottare le disposizioni necessarie per l'applicazione dell'aiuto, avvalendosi, per quanto riguarda la presentazione delle domande, le misure di controllo e le sanzioni, delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti

comunitari⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2015/95⁽⁶⁾, applicandole per analogia;

considerando che l'aiuto per la non inseminazione delle scrofe sostituisce in un certo modo l'aiuto per i giovani suinetti, concesso all'atto della consegna di questi ultimi alle autorità competenti; che è quindi giustificato limitare le spese comunitarie per questo nuovo regime di aiuto per la non inseminazione delle scrofe ad un livello corrispondente a quello dell'aiuto per la consegna dei suinetti giovani;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CE) n. 413/97 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 4 bis

1. I produttori possono beneficiare, a loro richiesta, di un aiuto concesso dalle competenti autorità dei Paesi Bassi per le scrofe presenti nella loro azienda soggette al divieto di inseminazione adottato, a partire dal 3 giugno 1997, con il regolamento nazionale dei Paesi Bassi relativo al divieto di riproduzione dei suini "Regeling fokverbod varkens 1997".

2. L'aiuto è fissato a 32 ECU per scrofa al mese. Esso è concesso per le scrofe ammissibili, mantenute nell'azienda del richiedente per l'intera durata del divieto di inseminazione ed inseminate entro un periodo di quattro mesi dalla sospensione del divieto. Ogni scrofa deve rimanere senza essere inseminata per un periodo corrispondente almeno alla durata del divieto. Il numero di mesi per il quale è concesso l'aiuto è pari alla durata del divieto di inseminazione. L'aiuto può essere versato non prima che siano trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore del divieto di inseminazione.

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 62 del 4. 3. 1997, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU n. L 202 del 30. 7. 1997, pag. 40.

⁽⁵⁾ GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU n. L 197 del 22. 8. 1995, pag. 2.

3. Le autorità dei Paesi Bassi adottano le disposizioni necessarie per l'applicazione dell'aiuto di cui al paragrafo 1, in particolare quelle relative alla definizione dei capi ammissibili e alla loro identificazione.

Per quanto riguarda la presentazione delle domande, le misure di controllo e le sanzioni, si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni previste dall'articolo 5, dall'articolo 6, paragrafi 1, 3, 4 e paragrafo 5, primo comma, dall'articolo 8, dall'articolo 10, paragrafi 2 e 5, dagli articoli 11, 12, 13 e dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione (*).

4. Entro trenta giorni dalla data di adozione del presente regolamento le autorità dei Paesi Bassi notificano alla Commissione le disposizioni adottate. Esse informano regolarmente la Commissione in merito all'applicazione del regime di aiuto istituito dal presente articolo.

5. Le spese relative all'aiuto in esame sono finanziate per il 70 % dal bilancio della Comunità, limitatamente ad un massimo di 220 000 scrofe.

Tuttavia, la partecipazione finanziaria della Comunità non può superare le spese comunitarie che si sarebbero dovute sostenere per la concessione dell'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 4 per la consegna dei suinetti giovani prodotti da un pari numero di scrofe, per un periodo pari alla durata del divieto di inseminazione, ridotta di 116 giorni.

Gli anticipi eventualmente pagati in eccesso rispetto all'importo che risulta in definitiva ammissibile in applicazione del secondo comma del presente paragrafo, calcolato dopo la sospensione del divieto di inseminazione, sono rimborsati al FEAOG entro il mese successivo a quello dell'adozione della decisione che fissa l'importo ammissibile.

(*) GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 36.*.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1997.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1565/97 DELLA COMMISSIONE**del 1° agosto 1997****che autorizza la trasformazione in alcole delle uve da tavola ritirate dal mercato
nel corso della campagna 1997/1998**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare gli articoli 23, 30 e 57,

considerando che il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽²⁾, quale modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1417/97⁽³⁾, prevede il divieto di vinificazione per le varietà di uve classificate come uve da tavola a partire dal 1° agosto 1997; che la soppressione di questo possibile sbocco alternativo per le uve da tavola crea non poche difficoltà sul mercato degli ortofrutticoli freschi in talune regioni della Comunità nelle quali, in precedenza, ingenti quantità di uve da tavola erano destinate alla vinificazione, seguita da distillazione; che tali difficoltà rischiano di tradursi in un forte incremento dei ritiri, senza alcuna possibilità di smaltimento dei prodotti per le organizzazioni di produttori interessate; che appare pertanto giustificato adottare una misura transitoria nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato degli ortofrutticoli freschi, colpita da tali difficoltà;

considerando che per un periodo transitorio è necessario dare agli Stati membri la facoltà di distillare l'uva da tavola ritirata dal mercato; che l'uva deve essere distillata da distillerie riconosciute, che offrono le garanzie necessarie sotto il profilo degli impianti tecnici e dei controlli;

considerando che occorre adottare misure atte a garantire l'efficacia dei controlli, onde evitare che le uve ritirate dal mercato vengano utilizzate per la vinificazione o come prodotto fermentato nel settore vitivinicolo; che tali misure consistono in restrizioni relative al trasporto delle uve ritirate fino alle distillerie e nell'aggiunta di rivelatori che consentano l'identificazione delle uve e ne impediscano l'impiego nel settore vitivinicolo; che è altresì necessario disporre che l'alcole ottenuto dalla distillazione delle uve in esame sia denaturato e possa essere commercializzato soltanto in settori diversi da quello agricolo o delle bevande spiritose;

considerando che gli Stati membri sono tenuti ad assicurare la parità di accesso a tutti gli operatori interessati mediante adeguate procedure, quali le gare o le aste pubbliche; che essi devono altresì evitare che si producano distorsioni sul mercato del vino e dell'alcole; che devono infine provvedere al controllo del procedimento di estrazione dell'alcole;

considerando che il comitato di gestione per gli ortofrutticoli non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1997/1998, alle condizioni previste dal presente regolamento è autorizzata la trasformazione in alcole con una gradazione superiore a 80 % vol, ottenuto mediante distillazione diretta, delle uve da tavola ritirate dal mercato in applicazione dell'articolo 23 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2200/96.

Articolo 2

Le uve da tavola ritirate dal mercato, destinate alla trasformazione in alcole, devono essere distillate entro la fine della campagna 1997/1998.

Articolo 3

1. Le uve da tavola di cui all'articolo 1 sono conferite a distillerie riconosciute. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle distillerie riconosciute.

2. Le distillerie riconosciute procedono alla distillazione in alcole delle uve loro conferite conformemente all'articolo 4 sotto controllo ufficiale.

Articolo 4

1. Le uve da tavola ritirate dal mercato e destinate alla distillazione possono circolare solo all'atto del trasporto ad una distilleria riconosciuta.

2. Alle uve da tavola ritirate dal mercato è aggiunto un rivelatore, autorizzato dalle vigenti disposizioni nazionali, destinato a permetterne l'identificazione in qualsiasi momento e ad impedirne l'impiego nel settore vitivinicolo.

⁽¹⁾ GU n. L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 196 del 24. 7. 1997, pag. 10.

Articolo 5

1. L'alcole ottenuto dalla distillazione delle uve da tavola è denaturato non appena ottenuto mediante i denaturanti a tal fine previsti dal regolamento (CE) n. 3199/93 ⁽¹⁾.

2. L'alcole ottenuto con la suddetta distillazione non può essere destinato ad uso alimentare o utilizzato nel settore delle bevande spiritose.

Articolo 6

L'alcole ottenuto dalle uve da tavola ritirate dal mercato non può beneficiare di alcun finanziamento comunitario.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a:
 - garantire la parità di accesso degli operatori all'azione prevista dal presente regolamento; a tal fine essi possono ricorrere ad una procedura di gara o di asta pubblica,
 - evitare distorsioni sul mercato del vino e dell'alcole.
2. Gli Stati adottano le disposizioni necessarie a garantire il controllo del procedimento di estrazione dell'alcole a partire dalle uve da tavola ritirate dal mercato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1997.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 288 del 23. 11. 1993, pag. 12.

REGOLAMENTO (CE) N. 1566/97 DELLA COMMISSIONE**del 1° agosto 1997****recante deroga al regolamento (CE) n. 762/94 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio per quanto riguarda il ritiro dei seminativi dalla produzione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1422/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che il regolamento (CE) n. 762/94 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2930/95⁽⁴⁾, stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1765/92 per quanto riguarda il ritiro dei seminativi dalla produzione e prevede, in particolare, che le superfici ritirate dalla produzione devono rimanere a riposo almeno fino al 31 agosto;

considerando che nel corso del mese di luglio 1997 alcune regioni della Comunità sono state colpite da eccezionali inondazioni; che questo crea difficoltà per il pascolo del bestiame nelle zone abituali; che è quindi opportuno trovare temporaneamente soluzioni alternative per ospitare e nutrire il bestiame; che si potrebbe ovviare a tali difficoltà grazie al ricorso alle superfici ritirate dalla produzione nel quadro del regime succitato; che è tuttavia opportuno prevedere misure intese a garantire che tali superfici vengano utilizzate senza fini di lucro;

considerando che è quindi necessario prevedere una deroga al regolamento (CE) n. 762/94, con efficacia a decorrere dal 23 luglio 1997;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali, i grassi e i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1997/1998, in deroga all'articolo 3, paragrafo 3 e paragrafo 4, secondo trattino del regolamento (CE) n. 762/94, la data limite del 31 agosto è portata al 22 luglio 1997 nelle regioni indicate nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Gli Stati membri interessati adottano le misure necessarie a garantire che gli allevatori delle regioni indicate in allegato mettano a disposizione senza fini di lucro le terre ritirate dalla produzione da utilizzare per il pascolo del bestiame.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 23 luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1997.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 24. 7. 1997, pag. 18.

⁽³⁾ GU n. L 90 del 7. 4. 1994, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 8.

ALLEGATO

1. AUSTRIA:

Niederösterreich*Verwaltungsbezirke:*

- Gänserndorf
- Bruck/Leitha
- Baden
- Mödling
- Wiener Neustadt
- Neunkirchen
- Lilienfeld
- St. Pölten
- Tulln
- Wien-Umgebung

2. GERMANIA:

Brandenburg*Landkreise:*

- Uckermark
 - Barnim
 - Märkisch-Oderland
 - Oder-Spree
 - Oberhavel
 - Dahme-Spreewald
 - Spree-Neiße
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1567/97 DEL CONSIGLIO**del 1° agosto 1997**

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di borsette in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativamente alle importazioni di borsette in materie plastiche e in materie tessili originarie della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafi 2 e 4 e l'articolo 10, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

includere dette parti nell'inchiesta relativa all'interesse della Comunità.

(4) Le parti che ne hanno fatto richiesta sono state informate per iscritto dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio relativamente alle borsette in cuoio, nonché chiudere il procedimento relativamente alle borsette in materie plastiche e in materie tessili.

(5) Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, se del caso, le risultanze della Commissione sono state modificate di conseguenza.

A. MISURE PROVVISORIE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 209/97⁽²⁾ la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di borsette originarie della Repubblica popolare cinese, classificate ai codici NC 4202 21 00 (cuoio), 4202 22 10 (materie plastiche) e 4202 22 90 (materie tessili).

B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

- (2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, le parti interessate che ne hanno fatto richiesta hanno ottenuto l'opportunità di essere intese dalla Commissione. Alcune di esse hanno inoltre presentato osservazioni per iscritto rendendo noto il loro punto di vista sulle risultanze.
- (3) I servizi della Commissione hanno esaminato ulteriori aspetti dell'interesse della Comunità e hanno raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Visto il numero rilevante di parti che si sono manifestate ben oltre la scadenza del termine e dati gli argomenti presentati dalle parti interessate ad uno stadio alquanto avanzato dell'inchiesta e immediatamente dopo l'istituzione delle misure provvisorie, in via eccezionale la Commissione ha accettato di

C. SOSTEGNO ALLA DENUNCIA

- (6) Alcune parti interessate hanno asserito che la denuncia non era sostenuta da una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale in quanto non vi erano prove del fatto che i singoli produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria di tale produzione sostenessero la denuncia. Esse hanno inoltre rilevato che l'opposizione di diverse federazioni nazionali comprometteva la rappresentatività del denunziante.
- (7) In base ad un esame effettuato prima dell'apertura del procedimento è stato stabilito che le federazioni nazionali di Belgio, Francia, Grecia, Italia, Portogallo, Spagna e Regno Unito sostenevano la denuncia. La produzione dei loro membri rappresenta una proporzione maggioritaria (70 % circa) della produzione comunitaria totale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso «regolamento di base»).
- (8) Il sostegno dei membri delle federazioni nazionali (ossia delle singole società) è stato ottenuto dal Comitato europeo delle federazioni nazionali della pelletteria, articoli da viaggio ed industrie affini (CEDIM) tramite le federazioni nazionali sopracitate, che hanno la capacità giuridica di rappresentare i loro membri.

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 33 del 4. 2. 1997, pag. 11.

- (9) Prima dell'avvio dell'inchiesta non è stata registrata nessuna opposizione in quanto altre tre federazioni nazionali aderenti al CEDIM (quelle di Austria, Germania e Paesi Bassi) hanno convenuto in seno al CEDIM di non esprimere opposizione alla denuncia. Infine, nessuna società o federazione nazionale dei restanti cinque Stati membri (Danimarca, Finlandia, Irlanda, Lussemburgo e Svezia) ha espresso opposizione alla denuncia.
- (10) Dopo l'apertura del procedimento la federazione britannica ha deciso di ritirare il suo sostegno. Le federazioni austriaca, tedesca e olandese, che inizialmente si erano astenute, hanno deciso di opporsi al procedimento. Questo cambiamento di posizione non può rimettere in questione retroattivamente la validità dell'apertura del procedimento. Data la limitata produzione di questi paesi (meno del 7 % della produzione comunitaria totale), tale opposizione non pregiudica il fatto che il denunziante continua a rappresentare una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale.
- (11) Infine, quasi tutte le società che hanno espresso opposizione al procedimento sono importatori e rivenditori di borsette, che non producono il prodotto in questione. La loro opposizione è pertanto irrilevante ai fini della valutazione della rappresentatività della denuncia.
- (12) In conclusione, prima dell'apertura del procedimento, la Commissione ha chiesto e ottenuto, dal denunziante, prove del fatto che le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento di base in materia di rappresentatività erano soddisfatte e, durante il procedimento, si è sempre mantenuto il grado di sostegno necessario.
- (13) Alcune parti interessate hanno sostenuto che il campione di produttori comunitari di cui al considerando 5 del regolamento (CE) n. 209/97 non era né rappresentativo né statisticamente valido in quanto le società del campione erano state selezionate da un elenco separato di società presentato dalle rispettive federazioni nazionali e non dagli elenchi dei membri usati per valutare la rappresentatività della denuncia. Le medesime parti sostengono che alle federazioni nazionali è stato quindi consentito di preselezionare soltanto produttori comunitari che sostenevano la denuncia o produttori i cui indicatori finanziari potessero confermare l'esistenza del pregiudizio o ancora quelli disposti a collaborare.
- (14) Il campione di produttori comunitari è stato scelto sulla base di informazioni particolareggiate precedentemente non in possesso delle federazioni nazionali a un livello così approfondito o per il periodo in questione. Pertanto, si ritiene che non sarebbe stato possibile scegliere un campione valido di produttori comunitari sulla base dell'elenco dei membri presentato dalle federazioni nazionali quale base per la denuncia.
- (15) L'argomento che le federazioni nazionali possano aver preselezionato produttori comunitari i cui indicatori avrebbero confermato l'esistenza del pregiudizio è anch'esso inesatto. Si deve tenere presente che i dati generali relativi a produzione, vendite, consumo e occupazione sono stati valutati a livello dell'industria comunitaria nel suo insieme, livello al quale nessuna preselezione è possibile. Per quanto riguarda i dati relativi ai produttori comunitari del campione, si tratta di informazioni di carattere così particolareggiato e riservato che in genere non vengono fornite alle federazioni nazionali; è esclusa pertanto ogni possibilità di preselezione da parte di queste ultime. Anche questo argomento dovrebbe quindi essere respinto.
- (16) Alcune parti hanno sostenuto che la mancata divulgazione dell'identità dei produttori comunitari del campione ha compromesso il loro diritto di difesa.
- (17) La minaccia di ritorsioni commerciali si considera un grave fattore di pressione commerciale che giustifica la mancata divulgazione dell'identità dei produttori comunitari. Inoltre non si ritiene che la mancata conoscenza dell'identità dei produttori comunitari del campione pregiudichi i diritti di difesa delle parti interessate, che hanno accesso alla versione non riservata delle risposte ai questionari fornite dalle altre parti interessate durante il procedimento.
- (18) Una parte interessata ha sostenuto che il campione di importatori indipendenti è falsato dal fatto che sono stati selezionati soltanto importatori indipendenti di grandi dimensioni. Data la loro forza contrattuale questi importatori tendono ad importare a prezzi più bassi, il che ha determinato una distorsione nei margini di dumping accertati.

D. INCHIESTA

- (19) Tale argomento è infondato; gli importatori indipendenti sono stati selezionati in base al loro volume di importazioni e al personale, in modo da rispecchiare i piccoli, i medi e i grandi importatori.

Si dovrebbe modificare l'elenco degli importatori indipendenti selezionati per la Francia figurante al considerando 10 del regolamento (CE) n. 209/97, sostituendo alla «Dané & Galliat (Paris)» la «Polly-concept SA». Ciò non influisce sulla validità delle risultanze della Commissione in quanto i dati di quest'ultima società sono stati largamente usati.

- (20) Dopo l'istituzione delle misure antidumping provvisorie un produttore/esportatore (Gebr. Picard International Ltd) ha chiesto che gli fosse inviato il questionario destinato agli esportatori e lo ha rinviato interamente compilato. Questo produttore/esportatore non era stato oggetto di inchiesta prima dell'adozione del regolamento (CE) n. 209/97 in quanto aveva inizialmente sottolineato la sua funzione di importatore e non di esportatore collegato, pur essendosi manifestato come tale entro il termine di cui al paragrafo 7 dell'avviso di apertura del procedimento.
- (21) Molti produttori/esportatori si sono manifestati dichiarandosi disposti a collaborare appena prima o dopo la pubblicazione del regolamento (CE) n. 209/97, ossia ben oltre il termine di cui al paragrafo 7 dell'avviso di apertura del procedimento. Queste società non sono state quindi ritenute parti interessate nell'ambito del procedimento e le loro domande di trattamento individuale non sono state prese in considerazione in quanto inammissibili per tale motivo.

E. PRODOTTO IN ESAME — PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

- (22) Ai fini delle risultanze preliminari, la Commissione ha considerato le borsette in cuoio, in materie plastiche e in materie tessili un unico prodotto, in quanto presentavano le stesse caratteristiche ed erano destinate allo stesso uso.
- (23) Dopo l'istituzione delle misure provvisorie, alcune parti interessate hanno sostenuto che si dovesse operare una distinzione tra borsette in cuoio da un lato e borsette in materiale sintetico (materie plastiche/tessili) dall'altro.

Alcune parti hanno inoltre sostenuto che si dovesse operare una ulteriore distinzione tra borsette in cuoio, borsette in patch leather (piccoli pezzi di cuoio cuciti insieme) e borsette in cuoio spaccato rivestito di poliuretano (PU) in considerazione di differenze in termini di stile, qualità, rifinitura, uso, prezzo e percezione del consumatore.

- (24) Si fa presente che secondo la procedura usuale della Commissione, confermata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, il prodotto in esame viene definito in base alle sue caratteristiche fisiche fondamentali, all'uso, all'intercambiabilità e alla percezione dei consumatori.
- (25) A tale riguardo, dall'inchiesta è emerso che i diversi tipi di materie prime usate nella fabbricazione delle borsette in cuoio e in materiale sintetico conferiscono al prodotto caratteristiche fisiche nettamente diverse.

Anche se l'uso generale è lo stesso, è stato constatato che i consumatori hanno una percezione affatto diversa delle borsette in cuoio e di quelle in materiale sintetico; la scelta del consumatore è infatti dettata principalmente dal tipo di materiale esterno della borsetta.

- (26) Dall'inchiesta è altresì emerso che nel mercato delle borsette esistono preferenze stabili da parte dei consumatori. Pertanto, l'intercambiabilità dei due tipi di borsette è quasi inesistente, tranne, in misura molto limitata, nel settore delle borsette in similpelle. Questo fatto ha consentito una notevole differenza di prezzo tra le borsette in cuoio e quelle in materiale sintetico, cui corrispondono due segmenti di mercato diversi, nettamente separati, tra cui non si ritiene possa esservi un significativo grado di intercambiabilità.
- (27) Sulla base di quanto precede e secondo la prassi consolidata delle istituzioni in materia di definizione del prodotto, le borsette in cuoio e quelle in materiale sintetico devono essere considerate prodotti diversi.

2. Prodotto simile

- (28) Diverse parti hanno sostenuto che le borsette in cuoio fabbricate nella Comunità e quelle importate dalla Repubblica popolare cinese non sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base a causa delle differenze in termini di qualità, modelli e uso. È stato inoltre affermato che le differenze di qualità tra le borsette importate e quelle fabbricate nella Comunità sono tali che i due prodotti non sono concorrenziali tra loro.

- (29) Dall'inchiesta è emerso che, all'interno di ciascuno dei due prodotti in esame (borsette in cuoio/borsette in materiale sintetico), le borsette importate coprono l'intera gamma di tipi, dalla qualità superiore a quella inferiore, e sono quindi direttamente concorrenziali rispetto all'intera gamma della produzione comunitaria. Queste risultanze sono suffragate dalle informazioni fornite su questo punto da diversi produttori/importatori comunitari che hanno collaborato, secondo le quali le borsette fabbricate nella Comunità e quelle importate dalla Repubblica popolare cinese non presentano differenze di qualità, fanno parte delle stesse collezioni e sono vendute agli stessi acquirenti. Pertanto, nell'intera gamma non vi sono differenze di qualità tra modelli comparabili.
- (30) Per quanto riguarda le differenze di modelli, non si può concludere che siano tali da dar luogo a un prodotto simile distinto. A questo proposito, alcuni importatori hanno affermato che stabiliscono i modelli delle loro borsette nella Comunità, secondo la moda della stagione, come fanno i produttori comunitari.
- (33) Essendo stato concluso che le borsette in cuoio e quelle in materiale sintetico sono prodotti diversi, sono stati costruiti, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento di base, valori normali separati, sulla base del costo di produzione dei due prodotti per i due produttori indonesiani che hanno collaborato, maggiorato di un congruo importo per i profitti e per le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV»). Le risultanze esposte al considerando 28 (quarto trattino) del regolamento (CE) n. 209/97 riguardo alla rappresentatività dei due produttori indonesiani sono confermate relativamente ad entrambi i prodotti simili.
- (34) È stato sostenuto che il costo di produzione dei produttori indonesiani che hanno collaborato dovrebbe essere adeguato in considerazione del fatto che gli esportatori cinesi per lo più importano le materie prime in regime di perfezionamento attivo. A questo proposito si rileva che le materie prime usate per i due prodotti simili dai produttori indonesiani che hanno collaborato sono risultate essere di origine non indonesiana e importate in Indonesia in franchigia nel quadro del regime di perfezionamento attivo. Le modalità di approvvigionamento in Indonesia e in Cina sono quindi le stesse e non sono pertanto giustificati adeguamenti a questo riguardo.

F. DUMPING

1. Valore normale

- (31) Per quanto riguarda la scelta del paese analogo, un importatore ha sostenuto che né il regolamento (CE) n. 209/97 né i documenti informativi spiegano in modo soddisfacente per quale motivo non sia stata scelta l'India o Taiwan come paese analogo. Il Consiglio tuttavia ritiene che i considerando da 24 a 26 del regolamento (CE) n. 209/97 siano sufficientemente precisi sull'argomento.
- (32) Alcune parti interessate hanno chiesto che fosse reso noto il nome delle due società indonesiane che hanno collaborato, in quanto tale informazione sarebbe stata necessaria perché esse potessero esercitare efficacemente i loro diritti di difesa. Il Consiglio tuttavia non ritiene possibile rivelare il nome delle due società dato che la loro collaborazione ha potuto essere ottenuta soltanto a condizione che la Commissione garantisse rigorosamente la segretezza della loro identità. Inoltre, rivelare l'effettivo nome delle due società non amplierebbe i diritti di difesa delle parti interessate in questione. A tale riguardo, i fatti economici essenziali che caratterizzano la situazione dei due esportatori sono stati esaurientemente esposti nei considerando 28 e 29 del regolamento (CE) n. 209/97.
- (35) Un esportatore ha sostenuto che la percentuale relativa alla SGAV usata dalla Commissione non era rappresentativa delle SGAV sostenute dagli esportatori cinesi. In seguito a tale osservazione, le SGAV sono state esaminate sulla base delle effettive SGAV sostenute dagli esportatori indonesiani di borsette e verificate, nella misura in cui lo stadio commerciale è risultato comparabile a quello delle vendite effettuate dagli esportatori cinesi.
- (36) Dato lo scarso livello di cooperazione degli esportatori cinesi (comprese le esportazioni della Gebr. Picard International Ltd) al procedimento, corrispondente appena all'1,58 % di tutte le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese, i prezzi all'esportazione degli esportatori cooperanti non potevano essere considerati rappresentativi dei prezzi praticati dagli esportatori che non hanno collaborato.
- (37) Ai fini delle conclusioni definitive, i prezzi all'esportazione delle società cooperanti Shilton e Lee & Man relativamente ai due prodotti simili sono stati determinati con lo stesso metodo usato per le risultanze provvisorie. A questo riguardo, le

2. Prezzo all'esportazione

risultanze esposte nei considerando 33 e 34 del regolamento (CE) n. 209/97 sono confermate.

- (38) Per quanto riguarda il terzo esportatore che ha collaborato (Gebr. Picard International Ltd), non considerato individualmente dal regolamento (CE) n. 209/97, tutte le sue esportazioni verso la Comunità sono risultate effettuate tramite una società collegata stabilita nella Comunità; i relativi prezzi all'esportazione sono quindi stati costruiti a norma dell'articolo 2, paragrafo 9 del regolamento di base detraendo dai prezzi applicati dall'importatore collegato nei confronti dei suoi primi acquirenti indipendenti le SGAV da lui sostenute e un margine di profitto basato sul profitto medio degli importatori indipendenti.
- (39) I prezzi all'esportazione degli esportatori cinesi che non hanno collaborato sono stati determinati come descritto nel considerando 32 del regolamento (CE) n. 209/97. Tale metodo è confermato.

3. Confronto

- (40) La media ponderata del valore normale fob Indonesia per le borsette in cuoio e per quelle in materiale sintetico è stata confrontata con la media ponderata dei prezzi all'esportazione fob Cina per ciascuno dei due prodotti simili in questione. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, sono stati effettuati gli opportuni adeguamenti, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base, nei casi in cui ne è stata fatta richiesta e sono state fornite prove sufficienti del fatto che le differenze rilevate incidevano sulla comparabilità dei prezzi.
- (41) Un esportatore ha sostenuto che il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione doveva essere effettuato per ogni modello di borsetta o numero di catalogo (cosiddetto «style number») anziché in base alle medie di ciascun prodotto simile. Il Consiglio tuttavia ritiene che, concretamente, un confronto a tale livello non sia possibile data l'enorme varietà di modelli, diversi l'uno dall'altro per caratteristiche fisiche e combinazione di disegno e accessori. Inoltre, non sono stati rilevati criteri obiettivi per distinguere particolari modelli o categorie all'interno dei due prodotti simili; per ragioni analoghe, la Commissione non avrebbe potuto confrontare il valore normale e i prezzi all'esportazione sulla base di categorie comprendenti più modelli o numeri di catalogo. L'unico metodo che la Commissione potesse ragionevolmente usare era quello di confrontare il valore normale e il prezzo all'esportazione sulla base delle medie per ciascuno dei due prodotti in questione

(ossia separatamente per le borsette in cuoio e per quelle in materiale sintetico).

4. Margini di dumping

- (42) Come indicato sopra, tre produttori/esportatori che hanno collaborato — tutti e tre società private con sede a Hong Kong e con fabbriche di borsette in Cina — hanno presentato domande ammissibili di trattamento individuale, ossia la determinazione di prezzi all'esportazione separati e quindi di margini di dumping e di pregiudizio individuali.
- (43) Le risultanze esposte nei considerando da 37 a 40 del regolamento (CE) n. 209/97 riguardo alle due società cui è stato accordato a titolo provvisorio un trattamento individuale sono confermate.
- (44) Inoltre, è stata considerata la richiesta di trattamento individuale di un terzo esportatore/produttore (Gebr. Picard International Ltd). La sua situazione reale è risultata molto simile a quella delle due società cui è stato accordato a titolo provvisorio un trattamento individuale, descritta ai considerando 38 e 39 del regolamento (CE) n. 209/97.
- (45) Il Consiglio ritiene che le tre società cooperanti che hanno chiesto un trattamento individuale presentano un livello di effettiva indipendenza rispetto alle autorità cinesi comparabile a quello prevalente in un paese ad economia di mercato; pertanto il rischio che esse possano fungere da canali d'esportazione in funzione delle loro aliquote di dazio individuali sembra alquanto limitato. Di conseguenza, per i tre esportatori in questione sono stati determinati prezzi all'esportazione separati e margini di dumping e di pregiudizio individuali, in deroga al principio secondo il quale per i paesi non retti da un'economia di mercato si calcolano margini di dumping nazionali (articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base). Si rileva che il trattamento individuale è concesso soltanto in relazione al prodotto simile effettivamente prodotto ed esportato verso la Comunità dall'esportatore interessato durante il periodo dell'inchiesta, ossia le borsette in cuoio per le società Schilton e Gebr. Picard International Ltd e le borsette in materiale sintetico per la Lee & Man.
- (46) I margini di dumping determinati per le società cui è stato accordato un trattamento individuale sono i seguenti:
- Schilton, per le borsette in cuoio: nullo;
 - Gebr. Picard International Ltd, per le borsette in cuoio: 7,7 %;
 - Lee & Man, per le borsette in materiale sintetico: 64,7 %.

- (47) La media ponderata dei margini di dumping per gli esportatori ai quali non è stato concesso un trattamento individuale, calcolata come percentuale del prezzo all'esportazione cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è risultata pari a:

- 83,5 % per le borsette in cuoio, e
- 151 % per le borsette in materiale sintetico.

G. BORSETTE IN CUOIO

A. PREGIUDIZIO

1. Consumo nel mercato comunitario

- (48) Tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta il consumo di borsette in cuoio nella Comunità è aumentato da circa 51 milioni di unità a 52,3 milioni di unità, ossia del 2,5 % circa.

2. Volume e quota di mercato delle importazioni

- (49) Tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta le importazioni di borsette in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese sono aumentate da 8,2 milioni di unità a 10,4 milioni di unità, ossia del 27 %. Misurato in valore, l'incremento è pari al 15 %, da 43,6 milioni di ECU nel 1992 a 50 milioni di ECU nel periodo dell'inchiesta.

- (50) La quota del mercato comunitario detenuta dalle importazioni di borsette in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese è aumentata dal 16 % nel 1992 al 20 % nel periodo dell'inchiesta.

3. Prezzi delle importazioni in dumping e sottoquotazione

- (51) Come già indicato nel regolamento provvisorio, a causa della mancata collaborazione degli esportatori cinesi, per l'analisi dell'andamento dei prezzi delle borsette in cuoio importate sono stati usati i dati statistici ufficiali. Il prezzo medio all'importazione cif delle borsette in cuoio risulta diminuito del 9 %, da 5,29 ECU per unità nel 1992 a 4,79 ECU per unità nel periodo dell'inchiesta.

- (52) Per calcolare la sottoquotazione dei prezzi è stato seguito il metodo descritto nel regolamento (CE) n. 209/97; ossia, i prezzi all'importazione cif degli importatori indipendenti del campione, adeguati allo stadio reso cliente, sono stati confrontati con i prezzi di vendita nella Comunità dei produttori comunitari la cui produzione comprendeva la maggior parte dei modelli di base venduti, allo stesso stadio commerciale.

- (53) Espresso come percentuale dei prezzi di vendita dei produttori comunitari, il confronto con i prezzi all'importazione degli importatori indipendenti, ricalcolati in funzione degli argomenti presentati dalle parti interessate dopo l'istituzione delle misure provvisorie, mostra per le borsette in cuoio una sottoquotazione pari al 31,4 %.

4. Situazione dell'industria comunitaria

a) Produzione

- (54) La produzione di borsette in cuoio da parte dell'industria comunitaria è aumentata da un quantitativo stimato di 26,5 milioni di unità nel 1992 a 30,3 milioni di unità nel periodo dell'inchiesta. Misurata in valore, la produzione è aumentata da un valore stimato di 905 milioni di ECU nel 1992 a 1 100 milioni di ECU nel periodo dell'inchiesta, ossia del 21 %.

b) Volume delle vendite

- (55) È stato accertato che, in volume, le vendite nella Comunità della produzione realizzata dall'industria comunitaria sono diminuite tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta, passando da circa 21 milioni di unità nel 1992 a 20 milioni di unità nel periodo dell'inchiesta, vale a dire un calo all'incirca del 5 %. In termini di valore, sono diminuite dell'8 % circa, passando da circa 600 milioni di ECU nel 1992 a 550 milioni di ECU nel periodo dell'inchiesta.

c) Quota di mercato

- (56) La quota del mercato comunitario detenuta dall'industria comunitaria in termini di unità è diminuita dal 41 % circa nel 1992 al 39 % circa durante il periodo dell'inchiesta.

d) Redditività e occupazione

- (57) A norma dell'articolo 3, paragrafo 8 del regolamento di base, la redditività e la situazione occupazionale dei produttori comunitari sono state calcolate per il gruppo di prodotti più ristretto possibile per il quale i produttori comunitari selezionati hanno fornito informazioni, vale a dire le borsette fabbricate sia in cuoio che in materiali sintetici.

La media ponderata riveduta della redditività delle vendite nella Comunità presenta un calo dal 5,9 % nel 1992 all'1,3 % durante il periodo dell'inchiesta.

Sulla totalità delle vendite, l'industria comunitaria ha ottenuto un margine complessivo di profitto pari all'incirca al 5 %.

- (58) Le cifre relative all'occupazione nel settore in esame estrapolate dalle informazioni fornite dai produttori comunitari nell'analisi dell'interesse

della Comunità mostrano che il numero di occupati è diminuito da 18 600 nel 1992 a 14 000 nel periodo dell'inchiesta, ossia del 25 %.

5. Conclusione sul pregiudizio

- (59) Dall'esame degli indicatori economici dell'industria comunitaria associato alle conclusioni tratte riguardo al volume e al prezzo delle importazioni emerge che tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta la situazione dei produttori comunitari si è deteriorata relativamente alle borsette in cuoio. Come è stato dimostrato, l'industria comunitaria nel suo insieme ha registrato una diminuzione del volume delle vendite, della quota di mercato, dell'occupazione e della redditività del mercato comunitario.
- (60) Per quanto riguarda la produzione, si fa un ulteriore riferimento al fatto che le esportazioni dei produttori comunitari sono aumentate in misura significativa.
- (61) Il Consiglio è quindi dell'avviso che la situazione dell'industria comunitaria è chiaramente precaria e la tendenza è nel senso di un ulteriore deterioramento.

B. CAUSALITÀ

1. Effetti delle importazioni in dumping

- (62) La penetrazione del mercato comunitario da parte delle importazioni di borsette in cuoio dalla Repubblica popolare cinese a prezzi di dumping notevolmente inferiori ai prezzi dei produttori comunitari ha coinciso con una diminuzione della quota di mercato e con un deterioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria. Dato il volume crescente di borsette a basso prezzo, oggetto di dumping, è emerso durante l'inchiesta che molti produttori comunitari non erano in grado di competere con le importazioni in dumping.
- (63) Inoltre, dato che la concorrenza copre l'intera gamma di prodotti e che il sistema di distribuzione è lo stesso per i prodotti fabbricati nella Comunità e per quelli importati dalla Repubblica popolare cinese, l'elevata differenza di prezzo sotto forma di sottoquotazione è una causa diretta del pregiudizio subito dall'industria comunitaria.
- (64) Di conseguenza, si conclude che le importazioni in dumping dalla Repubblica popolare cinese sono arrivate ad un livello considerevole e possono

entrare a prezzi che impediranno aumenti dei prezzi.

2. Effetti di altri fattori

- (65) Si è provveduto ad assicurare che eventuali effetti prodotti sull'industria comunitaria da altri fattori non fossero attribuiti alle importazioni in esame.
- (66) A tale riguardo, alcune parti interessate hanno fatto riferimento alle importazioni nella Comunità di borsette originarie dell'India.

Dai dati Eurostat disponibili risulta che tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta il volume delle importazioni di borsette in cuoio dall'India si è mantenuto stabile, sui 5 milioni di unità. Per quanto riguarda i prezzi di queste importazioni, essi sono aumentati da 8 ECU circa nel 1992 a 9,2 ECU circa nel periodo dell'inchiesta, ossia del 15 %, e sono alquanto più elevati di quelli delle borsette cinesi. La quota del mercato comunitario detenuta dalle importazioni di borsette indiane è diminuita, dal 1992 al periodo dell'inchiesta, del 4 %.

- (67) Per quanto riguarda le importazioni di borsette in cuoio da Hong Kong, in termini di unità esse sono aumentate da 400 000 unità circa nel 1992 a 750 000 unità circa nel periodo dell'inchiesta. In relazione alle importazioni totali di borsette nella Comunità, la quota di Hong Kong nel volume delle importazioni comunitarie di borsette è aumentata dall'1,9 % nel 1992 al 3,3 % nel periodo dell'inchiesta. Tuttavia la quota del mercato comunitario detenuta dalle importazioni di borsette originarie di Hong Kong si è mantenuta a livelli relativamente bassi, passando in volume dallo 0,6 % nel 1992 all'1,4 % nel periodo dell'inchiesta.
- (68) Per quanto riguarda le importazioni da altri paesi terzi, la loro quota sulle importazioni totali è diminuita dal 32 % nel 1992 al 30 % nel periodo dell'inchiesta. La loro quota di mercato comunitario, in volume, è diminuita dal 12 % nel 1992 all'11 % nel periodo dell'inchiesta.

Si noti che la quota di mercato comunitario detenuta dalle importazioni provenienti da tutti i paesi terzi, tranne la Repubblica popolare cinese, misurata in unità, dal 1992 al periodo dell'inchiesta è rimasta stabile, al 23 %.

3. Conclusioni sulla causalità

- (69) Benché alcuni altri fattori possano aver contribuito alla situazione di precarietà dell'industria comunitaria, gli elevati volumi di importazioni in dumping dalla Repubblica popolare cinese, considerati separatamente, minacciano di arrecare un pregiudizio

grave all'industria comunitaria. Questa conclusione è basata sui vari elementi sopra esposti, in particolare il livello di sottoquotazione dei prezzi, la quota di mercato conquistata dalle importazioni di borsette cinesi a scapito dell'industria comunitaria e il deterioramento della redditività dei produttori comunitari.

rilevanti e in crescita grazie all'effetto trainante delle marche che promuovono le borsette «made in Europe». Le esportazioni di borsette in cuoio da parte dell'industria comunitaria sono aumentate da circa 6 milioni di unità nel 1992 a circa 10 milioni di unità nel periodo dell'inchiesta.

C. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Considerazioni generali

- (70) Nei considerando 76 e seguenti del regolamento (CE) n. 209/97 sono stati valutati i vari interessi, in particolare quelli dell'industria comunitaria, degli importatori, dei distributori e dei dettaglianti, e la Commissione ha provvisoriamente concluso che non vi erano valide ragioni per non prendere misure contro le importazioni in questione. Inoltre, la Commissione ha proceduto all'esame di alcuni aspetti dell'interesse della Comunità che non erano stati sufficientemente comprovati al tempo dell'elaborazione delle risultanze provvisorie.

2. Impatto sull'industria comunitaria

a) Situazione attuale dell'industria

- (71) Dalle informazioni fornite dai 50 produttori comunitari che hanno risposto al questionario sull'interesse della Comunità inviato alle parti interessate e che rappresentano il 20 % circa della produzione comunitaria totale di borsette emerge che una proporzione maggioritaria della produzione realizzata nella Comunità è costituita da borsette in cuoio. In termini di valore, queste rappresentano il 93 % della produzione comunitaria totale di borsette.
- (72) Nella Comunità al prodotto viene aggiunto un sostanziale valore creativo in termini di design, innovazione e qualità. I produttori comunitari hanno una particolare competenza nella lavorazione del cuoio, acquisita grazie ad una lunga esperienza nel settore.
- (73) La quota del mercato comunitario di borsette in cuoio detenuta dall'industria comunitaria nel periodo dell'inchiesta era pari al 39 %, il che dimostra l'importanza economica del settore.
- (74) La vitalità dell'industria comunitaria è dimostrata anche dai suoi risultati sui mercati d'esportazione,

b) Conseguenze dell'imposizione o meno di misure

- (75) Non vi sono elementi tali da far pensare che in assenza di misure antidumping la situazione negativa dell'industria comunitaria non proseguirebbe, a danno di un'industria che è intrinsecamente sia vitale che competitiva.
- (76) In base ad un esame della situazione dei produttori importatori della Comunità si può concludere che la maggior parte delle società che sono state oggetto dell'inchiesta fabbrica borsette in cuoio nella Comunità e importa borsette in materiale sintetico dalla Repubblica popolare cinese. Nei casi in cui questi produttori importatori importavano borsette in cuoio si trattava in generale di importazioni accessorie.
- ### 3. Impatto su importatori-commercianti
- (77) Dalle ulteriori indagini è emerso che l'importo globale del dazio antidumping provvisorio (39,2 %) è ripartito, in genere in proporzioni uguali, tra i diversi soggetti della catena distributiva, in particolare l'importatore, il rivenditore e, infine, il consumatore. Ciò sembra essere possibile dato il margine medio degli importatori e dei rivenditori rispettivamente del 70 % circa sul prezzo cif con un profitto del 14 % sul fatturato.
- (78) L'impatto di eventuali misure definitive sugli importatori e i commercianti deve essere considerato alla luce delle risultanze sul prodotto in questione. La limitazione del campo d'applicazione delle misure alle sole borsette in cuoio (cfr. considerando 118 e seguenti) ridurrà al minimo l'impatto delle misure per queste parti interessate.
- (79) Alcuni importatori hanno sostenuto di aver dovuto cessare la loro attività o di avere difficoltà finanziarie. Poiché gli importatori in genere acquistano in dollari USA, attualmente essi risentono negativamente della solidità del dollaro nei confronti delle valute europee. Si conclude quindi che la fragile situazione finanziaria di alcuni importatori/commercianti sia anche imputabile alle fluttuazioni valutarie.

- (80) Per quanto riguarda l'argomento che l'istituzione di dazi antidumping non avrebbe come effetto un incremento delle vendite dei produttori comunitari ma indurrebbe gli importatori a rivolgersi ad altri paesi terzi, occorre considerare che le misure anti-dumping non hanno lo scopo di limitare le importazioni da paesi terzi non effettuate in dumping. Inoltre, l'inchiesta ha confermato che difficilmente una parte rilevante degli importatori acquisterebbe borsette in cuoio da altri paesi terzi, date la monodopera specializzata e la competenza necessarie per fabbricare le borsette in cuoio attualmente disponibili nella Repubblica popolare cinese.
- (81) In considerazione di quanto sopra, si ritiene improbabile che misure relative alle importazioni di borsette in cuoio comprometterebbero i risultati delle imprese del sistema di distribuzione.

4. Impatto sui consumatori

- (82) Come indicato sopra, l'importo globale del dazio è attualmente ripartito tra i diversi soggetti della catena di distribuzione. Pertanto l'effetto del dazio per il consumatore in termini di aumento dei prezzi non sarebbe probabilmente superiore al 9 %.
- (83) Inoltre, poiché le borsette in cuoio sono un prodotto di moda non acquistato su base regolare, un leggero aumento dei prezzi per il consumatore dovrebbe essere considerato alla luce dell'assenza di una chiara percezione di quale sia il prezzo adeguato di una borsetta per un consumatore e non dovrebbe quindi influire sulla domanda in modo sostanziale a lungo termine.
- (84) Pertanto, l'applicazione di misure definitive sulle importazioni di borsette in cuoio non dovrebbe avere un impatto rilevante sul consumatore.

5. Conclusione sull'interesse della Comunità

- (85) Alla luce di quanto precede, si ritiene che le conclusioni esposte dalla Commissione nel regolamento (CE) n. 209/97 riguardo all'interesse della Comunità debbano essere confermate relativamente alle borsette in cuoio. Non vi sono ragioni valide per concludere che l'adozione di misure definitive non sarebbe nell'interesse della Comunità.

H. BORSETTE IN MATERIALE SINTETICO

A. PREGIUDIZIO

1. Consumo nel mercato comunitario

- (86) Tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta il consumo di borsette in materiale sintetico nella Comunità è

aumentato da circa 73 milioni di unità a 96 milioni di unità, ossia del 31 % circa.

2. Volume e quota di mercato delle importazioni

- (87) Tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta le importazioni di borsette in materiale sintetico originarie della Repubblica popolare cinese sono aumentate da 53 milioni di unità a 78 milioni di unità, ossia del 47 %. Misurato in valore, l'incremento è pari al 31 %, da 152 milioni di ECU nel 1992 a 199 milioni di ECU nel periodo dell'inchiesta.
- (88) La quota del mercato comunitario detenuta dalle importazioni di borsette originarie della Repubblica popolare cinese è aumentata dal 73 % nel 1992 all'81 % nel periodo dell'inchiesta.

3. Prezzi delle importazioni in dumping e sottoquotazione

- (89) Il prezzo medio all'importazione cif delle borsette in materiale sintetico riportato da Eurostat risulta diminuito del 10 %, da 2,8 ECU per unità nel 1992 a 2,5 ECU per unità nel periodo dell'inchiesta.
- (90) Il margine di sottoquotazione per le borsette in materiale sintetico è pari al 27,8 %.

4. Situazione dell'industria comunitaria

a) Produzione

- (91) Tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta la produzione stimata di borsette in materiale sintetico realizzate dall'industria comunitaria è rimasta stabile a circa 14 milioni di unità.

b) Volume delle vendite

- (92) È stato accertato che, in volume, le vendite nella Comunità di borsette fabbricate dall'industria comunitaria sono diminuite del 70 % circa tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta, passando da circa 6 milioni di unità nel 1992 a circa 2 milioni di unità nel periodo dell'inchiesta.

c) Quota di mercato

- (93) La quota del mercato comunitario detenuta dall'industria comunitaria in termini di unità è diminuita dal 9 % circa nel 1992 al 3 % circa durante il periodo dell'inchiesta.

d) Reddittività e occupazione

- (94) La reddittività complessiva dei produttori comunitari è progressivamente diminuita dal 5,9 % nel 1992 all'1,3 % durante il periodo dell'inchiesta.
- (95) Il numero di occupati nel settore delle borsette è diminuito da 18 600 circa nel 1992 a 14 000 nel periodo dell'inchiesta, ossia del 25 %.

5. Conclusione sul pregiudizio

- (96) Si ritiene che l'industria comunitaria delle borsette in materiale sintetico abbia subito un pregiudizio grave ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base.
- (97) Tale conclusione è dettata dal deterioramento dei fattori economici dell'industria comunitaria tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta, in particolare la diminuzione del volume delle vendite, della quota di mercato, dell'occupazione e della reddittività, a fronte dell'aumento del volume delle importazioni di borsette in materiale sintetico dalla Repubblica popolare cinese ai prezzi accertati.

B. CAUSALITÀ**1. Effetti delle importazioni in dumping**

- (98) Alla luce della conclusione suesposta, si ritiene che le importazioni di borsette in materiale sintetico dalla Repubblica popolare cinese, considerate separatamente, abbiano avuto sulla situazione dell'industria comunitaria un impatto fortemente negativo.
- (99) Poiché la concorrenza tra le borsette in materiale sintetico prodotte nella Comunità e quelle importate dalla Repubblica popolare cinese copre l'intera gamma della produzione e il sistema di distribuzione è lo stesso per entrambi i prodotti, la sottoquotazione accertata indica che, considerate separatamente, le importazioni di borsette in materiale sintetico dalla Repubblica popolare cinese hanno arrecato un pregiudizio grave all'industria comunitaria.

2. Effetti di altri fattori: importazioni da paesi terzi

- (100) La Commissione ha esaminato l'impatto sull'industria comunitaria di fattori diversi dalle importazioni di borsette in materiale sintetico dalla Repubblica popolare cinese, in particolare le importazioni da altri paesi terzi.
- (101) Per quanto riguarda l'India, i dati Eurostat disponibili mostrano che, anche se il volume delle impor-

tazioni dall'India è aumentato da 1,6 milioni di unità nel 1992 a 3,4 milioni di unità nel periodo dell'inchiesta, la loro quota sul totale delle importazioni di borsette in materiale sintetico nella Comunità è aumentata soltanto dal 2,6 % nel 1992 al 3,6 % nel periodo dell'inchiesta. La quota del mercato comunitario di borsette in materiale sintetico detenuta da queste importazioni è rimasta ad un livello modesto, pari al 3,5 % nel periodo dell'inchiesta.

- (102) Per quanto riguarda le importazioni di borsette in materiale sintetico da Hong Kong, in termini di unità esse sono aumentate da 1,5 milioni di unità nel 1992 a 6,5 milioni di unità nel periodo dell'inchiesta. Tuttavia la loro quota del mercato comunitario di borsette in materiale sintetico si è mantenuta a livelli relativamente bassi, passando dal 2 % nel 1992 al 7 % nel periodo dell'inchiesta.
- (103) Per quanto riguarda le importazioni da altri paesi terzi, la loro quota sul totale delle importazioni di borsette in materiale sintetico nella Comunità è diminuita dall'11 % nel 1992 al 5,5 % nel periodo dell'inchiesta. La loro quota del mercato comunitario di borsette in materiale sintetico è diminuita dal 9,7 % nel 1992 al 5 % nel periodo dell'inchiesta.

3. Conclusione sulla causalità

- (104) Dall'analisi suesposta emerge che, anche se taluni altri fattori possono aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria, l'elevato volume di borsette in materiale sintetico importate in dumping dalla Repubblica popolare cinese, considerato separatamente, ha arrecato un pregiudizio grave all'industria comunitaria.

C. INTERESSE DELLA COMUNITÀ**1. Industria comunitaria**

- (105) Gli indicatori dell'industria comunitaria di borsette in materiale sintetico mostrano che difficilmente l'industria comunitaria trarrebbe vantaggio da misure antidumping. L'imposizione di misure non comporterebbe un incremento delle vendite dei produttori comunitari di borsette in materiale sintetico, dato che probabilmente a medio termine queste sarebbero acquistate presso altri paesi terzi. Infatti è stato accertato che in questo settore il processo di produzione è di natura tale da poter essere trasferito in un altro paese terzo in un periodo di tempo relativamente breve. A questo proposito, alcune parti interessate hanno fornito prove del fatto che in alcuni casi tale trasferimento

ha già avuto luogo. Vi sono pertanto valide ragioni per prevedere che gran parte degli eventuali effetti positivi in termini di volume e di prezzo prodotti dalle misure antidumping non andrebbero a vantaggio dell'industria comunitaria bensì delle importazioni da altri paesi terzi.

comunitari di borsette in materiale sintetico non dovrebbero diminuire in misura significativa dato che l'industria comunitaria punta ai mercati d'esportazione.

- (106) Inoltre, le conseguenze della mancata imposizione di misure sui livelli di occupazione dei produttori comunitari di borsette in materiale sintetico sarebbero relativamente limitate, dato che il volume delle vendite nella Comunità di borsette in materiale sintetico prodotte nella Comunità è alquanto modesto e il numero stimato di occupati nel settore è pari a 500 circa. Anche se questi posti di lavoro potrebbero risentire della concorrenza delle importazioni in dumping di borsette dalla Repubblica popolare cinese, il loro numero deve essere confrontato con il numero complessivo di occupati nel settore delle borsette a livello dell'intera Comunità, pari a 14 000 persone circa. A questo proposito, un aumento del volume delle vendite dei produttori comunitari di borsette in cuoio potrebbe avere l'effetto di controbilanciare l'eventuale impatto negativo sull'occupazione.

2. Impatto su importatori/commercianti

- (107) Vista la rilevanza della quota del mercato comunitario delle borsette in materiale sintetico detenuta dalle importazioni cinesi, l'imposizione di misure definitive di importo pari a quelle provvisorie avrebbe sugli importatori e i commercianti comunitari un impatto sostanziale.
- (108) Un confronto tra le quote di mercato detenute rispettivamente dall'industria comunitaria (2 % circa nel periodo dell'inchiesta) e dalle importazioni cinesi (80 % circa nel medesimo periodo) indica che le conseguenze negative per gli importatori e i commercianti del prodotto sarebbero nettamente sproporzionate rispetto a qualsiasi eventuale beneficio a breve termine arrecato all'industria comunitaria dall'istituzione di misure antidumping.
- (109) Il numero stimato di occupati nel sistema di distribuzione delle borsette in materiale sintetico è di circa 4 100 persone. Si ritiene che l'istituzione di misure antidumping sulle importazioni di borsette in materiale sintetico avrebbe, almeno a medio termine, un impatto negativo sui posti di lavoro in questione. Poiché il previsto passaggio ad altri paesi terzi fornitori avverrebbe a medio termine, nel frattempo un certo numero di posti di lavoro nel settore della distribuzione potrebbe essere a rischio. D'altra parte i livelli di occupazione dei produttori

3. Impatto sui consumatori

- (110) A questo riguardo si rileva che l'imposizione di un dazio definitivo comporterebbe, almeno a breve termine, una riduzione dell'offerta, con la conseguente limitazione della scelta per il consumatore.

L'effetto per il consumatore sotto forma di un certo aumento di prezzo dovrebbe inoltre essere considerato alla luce della probabile assenza di qualsiasi vantaggio per i produttori comunitari e dell'impatto negativo sulla catena di distribuzione.

4. Conclusione sull'interesse della Comunità

- (111) Alla luce dei fatti e delle tendenze suesposti, notevolmente differenti da quelli accertati riguardo alle borsette in cuoio, si ritiene che vi siano valide ragioni per le quali l'istituzione di misure definitive sulle importazioni di borsette in materiale sintetico non sarebbe nell'interesse della Comunità. L'impatto negativo delle misure definitive sulle importazioni di borsette in materiale sintetico dalla Repubblica popolare cinese sarebbe sproporzionato rispetto a qualsiasi effettivo vantaggio per l'industria comunitaria.

I. DAZIO

1. Borsette in cuoio

- (112) Alcune parti interessate hanno sostenuto che il dazio dovrebbe assumere la forma di dazio variabile. Tuttavia, in considerazione della grande varietà di borsette in cuoio e del fatto che la concorrenza copre l'intera gamma delle borsette in cuoio e non soltanto quelle di prezzo inferiore, si ritiene che le misure debbano essere imposte in forma di dazio ad valorem.

Le conclusioni provvisorie riguardo al tipo di dazio da applicare sono pertanto confermate.

- (113) Per quanto riguarda il calcolo della soglia di pregiudizio, ossia le vendite sottocosto, il Consiglio conferma il metodo descritto nel regolamento (CE) n. 209/97 (considerando da 103 a 105). Pertanto alla percentuale di sottoquotazione accertata è stata

aggiunta la media ponderata della perdita di profitto dei produttori comunitari del campione durante il periodo dell'inchiesta. Su tale base la media ponderata del margine di pregiudizio per le borsette in cuoio, espressa come percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria, risulta pari al 38 %.

- (114) Per quanto riguarda le società che hanno chiesto e ottenuto un trattamento individuale, i relativi margini di pregiudizio, espressi come percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria, sono i seguenti:

— per la Shilton, per la quale è risultato un margine di dumping nullo, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 non è stato ritenuto necessario calcolare un margine di pregiudizio individuale;

— per la Picard, il margine di pregiudizio è pari al 32,7 %.

- (115) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento di base, poiché il livello di eliminazione del pregiudizio è inferiore al margine di dumping accertato, il dazio antidumping calcolato sulla base del prezzo franco frontiera dovrebbe essere pari al 38 %.

- (116) Per le società che hanno chiesto e ottenuto un trattamento individuale il dazio antidumping dovrebbe essere come segue:

— Shilton: nullo;

— Picard: 7,7 % come il margine di dumping accertato per questa società.

2. Borsette in materiale sintetico

- (117) Poiché si ritiene che vi siano valide ragioni per non adottare misure antidumping relativamente alle borsette in materiale sintetico, il procedimento dovrebbe essere chiuso per quanto riguarda le importazioni di borsette in materie plastiche (codice NC 4202 22 10) e in materie tessili (codice NC 4202 22 90).

J. RISCOSSIONE DEI DAZI PROVVISORI

- (118) Per quanto riguarda le borsette in cuoio, poiché l'industria comunitaria sta subendo il rischio di un pregiudizio grave, il Consiglio ritiene opportuno decidere che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento di base, gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in conformità al regolamento (CE) n. 209/97 per le borsette

in cuoio siano riscossi definitivamente in ragione dell'aliquota imposta a titolo definitivo, ossia il 38 %, fatta eccezione per le importazioni dalla Picard. Per quest'ultima società la riscossione dei dazi provvisori è limitata all'aliquota del dazio imposto a titolo definitivo, ossia il 7,7 %.

- (119) Anche i dazi antidumping provvisori relativamente alle borsette in materie plastiche e in materie tessili dovrebbero essere liberati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di borsette con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati, classificate al codice NC 4202 21 00 originarie della Repubblica popolare cinese.

2. Ai fini del presente regolamento si intendono per borsette in cuoio le borsette, anche a tracolla, comprese quelle senza impugnatura, con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati, destinate principalmente a contenere piccoli oggetti di uso personale quali chiavi, portamonete, occorrente per il trucco, sigarette, ecc., indipendentemente dalla loro dimensione e forma.

3. L'aliquota del dazio è pari al 38 % del prezzo netto franco frontiera, dazio non corrisposto (Taric 8900), fatta eccezione per le importazioni di borsette in cuoio prodotte dalle società sotto indicate, cui si applicano le seguenti aliquote:

— Jane Shilton (Pacific) Ltd.: 0,0 % (codice addizionale Taric 8961)

— Gebr. Picard International Ltd.: 7,7 % (codice addizionale Taric 8087).

Articolo 2

1. Il procedimento antidumping è chiuso per quanto riguarda le importazioni di borsette con superficie esterna di fogli di materie plastiche o con superficie esterna di materie tessili, classificate ai codici NC 4202 22 10 e 4202 22 90.

2. Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in conformità al regolamento (CE) n. 209/97 della Commissione sono liberati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1° agosto 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

J. POOS

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 1997

su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle apparecchiature terminali per il collegamento a linee affittate analogiche ONP a 2 fili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/486/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 93/68/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo trattino,

considerando che la Commissione ha adottato la misura che stabilisce il tipo di apparecchiatura terminale per il quale è richiesta una regolamentazione tecnica comune, nonché la relativa dichiarazione sulla portata di tale regolamentazione;

considerando che è opportuno adottare le corrispondenti norme armonizzate, o parti di norme armonizzate, in attuazione dei requisiti essenziali, da trasformare nelle regolamentazioni tecniche comuni;

considerando che la regolamentazione tecnica comune adottata nella presente decisione è conforme al parere del comitato di approvazione delle apparecchiature terminali (ACTE),

Articolo 1

1. La presente decisione si applica alle apparecchiature terminali destinate ad essere collegate a punti terminali della rete pubblica di telecomunicazioni di linee affittate analogiche ONP a 2 fili con larghezza di banda vocale di qualità ordinaria o speciale, e che rientrano nel campo di applicazione della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della presente decisione.

2. Con la presente decisione si istituisce una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione per le apparecchiature terminali di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

1. La regolamentazione tecnica comune comprende la norma armonizzata, elaborata dall'ente di normazione competente, che attua nelle misura applicabile i requisiti essenziali di cui all'articolo 4, lettere c), d) e f) della direttiva 91/263/CEE. Il riferimento a questa norma figura nell'allegato.

2. Le apparecchiature terminali oggetto della presente decisione sono conformi alla regolamentazione tecnica di cui al paragrafo 1, soddisfano i requisiti essenziali di cui all'articolo 4, lettere a) e b), della direttiva 91/263/CEE e i requisiti delle altre direttive pertinenti, in particolare le direttive del Consiglio 73/23/CEE⁽³⁾ e 89/336/CEE⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 128 del 23. 5. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 220 del 31. 8. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 77 del 26. 3. 1973, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU n. L 139 del 23. 5. 1989, pag. 19.

Articolo 3

Gli organismi notificati, designati per l'esecuzione delle procedure di cui all'articolo 9 della direttiva 91/263/CEE, riguardo alle apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della presente decisione, utilizzano o assicurano l'utilizzazione della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1, entro un anno dalla notifica della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

*ALLEGATO***Riferimento alla norma armonizzata applicabile**

La norma armonizzata di cui all'articolo 2 della presente decisione è la seguente:

Business TeleCommunications (BTC);
Open Network Provision (ONP) technical requirements;
Ordinary and Special Quality Voice Bandwidth 2 wire analogue leased lines (A20 and A2S)
Attachment requirements for terminal equipment interface

ETSI

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione

Segretariato

TBR 15 — Gennaio 1997

(eccetto l'introduzione)

Informazioni complementari

L'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione è riconosciuto conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio⁽¹⁾.

La norma armonizzata di cui sopra è stata elaborata in virtù di un mandato concesso conformemente alle procedure previste in materia dalla direttiva 83/189/CEE del Consiglio.

Il testo integrale della norma armonizzata di cui sopra può essere richiesto a:

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione
650, route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex

Commissione europea
DG XIII/A/2 — (BU 31 1/7)
Rue de la Loi 200/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 1997

su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle apparecchiature terminali per il collegamento a linee affittate analogiche ONP a 4 fili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/487/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 93/68/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo trattino,

considerando che la Commissione ha adottato la misura che stabilisce il tipo di apparecchiatura terminale per il quale è richiesta una regolamentazione tecnica comune, nonché la relativa dichiarazione sulla portata di tale regolamentazione;

considerando che è opportuno adottare le corrispondenti norme armonizzate, o parti di norme armonizzate, in attuazione dei requisiti essenziali, da trasformare nelle regolamentazioni tecniche comuni;

considerando che la regolamentazione tecnica comune adottata nella presente decisione è conforme al parere del comitato di approvazione delle apparecchiature terminali (ACTE),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La presente decisione si applica alle apparecchiature terminali destinate ad essere collegate a punti terminali della rete pubblica di telecomunicazioni di linee affittate analogiche ONP a 4 fili con larghezza di banda vocale di qualità ordinaria o speciale, e che rientrano nel campo di applicazione della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della presente decisione.

2. Con la presente decisione si istituisce una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione per le apparecchiature terminali di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

1. La regolamentazione tecnica comune comprende la norma armonizzata, elaborata dall'ente di normazione competente, che attua nella misura applicabile i requisiti essenziali di cui all'articolo 4, lettere c), d) e f) della direttiva 91/263/CEE. Il riferimento a questa norma figura nell'allegato.

2. Le apparecchiature terminali oggetto della presente decisione sono conformi alla regolamentazione tecnica di cui al paragrafo 1, soddisfano i requisiti essenziali di cui all'articolo 4, lettere a) e b), della direttiva 91/263/CEE e i requisiti delle altre direttive pertinenti, in particolare le direttive del Consiglio 73/23/CEE ⁽³⁾ e 89/336/CEE ⁽⁴⁾.

Articolo 3

Gli organismi notificati, designati per l'esecuzione delle procedure di cui all'articolo 9 della direttiva 91/263/CEE, riguardo alle apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della presente decisione, utilizzano o assicurano l'utilizzazione della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1, entro un anno dalla notifica della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 128 del 23. 5. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 220 del 31. 8. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 77 del 26. 3. 1973, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU n. L 139 del 23. 5. 1989, pag. 19.

*ALLEGATO***Riferimento alla norma armonizzata applicabile**

La norma armonizzata di cui all'articolo 2 della presente decisione è la seguente:

Business TeleCommunications (BTC);
Open Network Provision (ONP) technical requirements;
Ordinary and Special Quality Voice Bandwidth 4 wire analogue leased lines (A40 and A4S)
Attachment requirements for terminal equipment interface

ETSI

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione

Segretariato

TBR 17 — Gennaio 1997

(eccetto l'introduzione)

Informazioni complementari

L'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione è riconosciuto conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio⁽¹⁾.

La norma armonizzata di cui sopra è stata elaborata in virtù di un mandato concesso conformemente alle procedure previste in materia dalla direttiva 83/189/CEE del Consiglio.

Il testo integrale della norma armonizzata di cui sopra può essere richiesto a:

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione
650, route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex

Commissione europea
DG XIII/A/2 — (BU 31 1/7)
Rue de la Loi 200/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1997

che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio riguardo alle piantine di fragole (*Fragaria L.*) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie della Repubblica sudafricana

(97/488/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/14/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

vista la richiesta presentata dal Regno Unito,

considerando che, a norma della direttiva 77/93/CEE, le piantine di fragole (*Fragaria L.*) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie di paesi extraeuropei, esclusi i paesi mediterranei, l'Australia, la Nuova Zelanda, il Canada e gli Stati continentali degli USA, non possono in linea di massima essere introdotte nella Comunità;

considerando che nella Repubblica sudafricana sta incontrando interesse la coltivazione di piantine di fragole (*Fragaria L.*) destinate alla piantagione, tranne le sementi, ottenute da piante fornite da uno Stato membro nell'intento di prolungare la stagione di crescita delle piantine; che, successivamente, tali piantine potrebbero essere riesportate nella Comunità ed esservi piantate per la produzione di frutta;

considerando che, per quanto concerne le importazioni nella Comunità delle suddette piantine, dalle informazioni fornite dallo Stato membro in causa risulta che le piantine di fragole possono essere coltivate in condizioni sanitarie adeguate nel distretto di Elliot, regione North Eastern del Capo, nella Repubblica sudafricana;

considerando che, secondo le informazioni attualmente disponibili, non vi sono nella fattispecie rischi di diffusione degli organismi nocivi per le piantine di fragole (*Fragaria L.*), purché vengano rispettate alcune condizioni tecniche specifiche;

considerando che la Commissione si adopera affinché la Repubblica sudafricana continui a fornire tutte le informazioni tecniche necessarie per valutare la situazione fito-

sanitaria della produzione di piantine di fragole in tale paese;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri sono autorizzati a prevedere, alle condizioni di cui al paragrafo 2, deroghe alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 77/93/CEE, riguardo ai requisiti di cui all'allegato III, parte A, punto 18, per le piantine di fragole (*Fragaria L.*) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie della Repubblica sudafricana.

2. Oltre ai requisiti fissati nella parte A degli allegati I, II e IV della direttiva 77/93/CEE, per le piantine di fragole, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

a) Le piantine devono essere destinate alla produzione di frutta nella Comunità e devono:

i) essere ottenute esclusivamente da piante madri certificate nel quadro di un programma di certificazione approvato di uno Stato membro e importate da tale Stato membro;

ii) essere coltivate su superfici:

— situate nel distretto di Elliot nella regione North Eastern del Capo;

— situate in una zona isolata da quelle di produzione delle fragole destinate alla vendita;

— situate ad almeno 1 km dalla più vicina piantagione di fragole per la produzione di frutta o di stoloni e non conforme alle condizioni della presente decisione;

— situate ad almeno 200 m da qualsiasi altra piantagione del genere *Fragaria* non conforme alle condizioni della presente decisione;

⁽¹⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. L 87 del 2. 4. 1997, pag. 17.

- che, prima dell'impianto e nel periodo successivo alla rimozione della coltura precedente, sono state analizzate con metodi appropriati o trattate per garantire che siano indenni da organismi nocivi del suolo, compresi *Globodera pallida* (Stone) Behrens e *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens;
 - iii) essere ufficialmente ispezionate dal servizio fitosanitario della Repubblica sudafricana almeno tre volte durante la stagione di crescita e prima dell'esportazione per individuare l'eventuale presenza degli organismi nocivi elencati nella parte A degli allegati I e II della direttiva 77/93/CEE, in particolare:
 - *Aphelenchoides besseyi* Christie,
 - Arabais mosaic virus,
 - *Colletotrichum acutatum* Simmonds,
 - *Globodera pallida* (Stone) Behrens,
 - *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens,
 - Strawberry crinkle virus,
 - Strawberry mild yellow edge virus,
 - *Xiphinema americanum* Cobb sensu lato (popolazioni non europee),e dei seguenti organismi nocivi di cui non è nota la presenza nella Comunità:
 - *Eremnus setulosus* (Boheman),
 - *Graphognathus leucoloma* (Boheman),
 - *Heteronychus arator* (Fabricius);
 - iv) risultare indenni, all'atto delle ispezioni di cui al punto iii), dagli organismi nocivi indicati al punto iii);
 - v) prima dell'esportazione:
 - essere scosse per togliere residui di terra o di altri supporti di coltura,
 - essere pulite (prive di residui vegetali) e prive di fiori e di frutti.
 - b) Le piantine destinate alla Comunità devono essere accompagnate da un certificato fitosanitario rilasciato nella Repubblica sudafricana conformemente agli articoli 7 e 12 della direttiva 77/93/CEE, in base all'esame ivi prescritto per quanto concerne la verifica delle condizioni stabilite, segnatamente il fatto di essere indenni dagli organismi nocivi di cui alla lettera a), punto iii) e conformi ai requisiti di cui alla lettera a), punti i), ii), iv) e v).
- Il certificato deve recare:
- al punto «Disinfestazione e/o disinfezione», indicazioni dettagliate sull'ultimo o sugli ultimi trattamenti subiti prima dell'esportazione;
 - al punto «Dichiarazione supplementare», l'indicazione «La presente partita è conforme ai requisiti prescritti dalla decisione 97/488/CE», nonché il nome della varietà e il programma di certificazione dello Stato membro nel cui ambito le piante madri sono state certificate.
- c) Le piantine devono essere introdotte attraverso punti di entrata situati nel territorio dello Stato membro che si avvale della presente deroga e specificati ai fini della stessa da detto Stato membro.
- d) Prima dell'introduzione nella Comunità, l'importatore deve notificare ogni importazione con dieci giorni di anticipo agli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro d'introduzione, il quale inoltrerà i dati della notifica alla Commissione indicando:
- il tipo di materiale,
 - il quantitativo,
 - la data dichiarata d'introduzione e la conferma del punto d'entrata,
 - i nomi e gli indirizzi delle aziende di cui alla lettera f) dove le piantine saranno piantate.
- Al momento dell'importazione, l'importatore conferma i dati della notifica preventiva suddetta.
- Prima dell'introduzione delle piantine, l'importatore deve essere ufficialmente informato delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f).
- e) Le ispezioni e gli eventuali controlli di cui all'articolo 12 della direttiva 77/93/CEE devono essere eseguiti dagli organismi ufficiali responsabili, indicati nella suddetta direttiva, dello Stato membro che si avvale della presente deroga, se del caso con l'assistenza degli stessi organismi dello Stato membro in cui le piantine saranno piantate. Ferma restando la prima possibilità delle ispezioni di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 3, secondo trattino della direttiva citata, la Commissione stabilisce in quale misura la seconda possibilità di cui allo stesso trattino possa essere integrata nel programma d'ispezione conformemente all'articolo 19 bis, paragrafo 5, lettera c) della medesima direttiva.
- f) Le piantine importate devono essere piantate soltanto nelle aziende di cui la persona che intende piantarle in applicazione della presente decisione ha notificato il nome del proprietario e l'indirizzo del sito ai suddetti organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui sono ubicate le aziende. Qualora il luogo di piantagione sia situato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro che si avvale della presente deroga, gli organismi ufficiali responsabili di quest'ultimo informano, al momento in cui ricevono la notifica preventiva dall'importatore, gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui le piantine verranno piantate indicando il nome e l'indirizzo delle aziende in causa.

g) Nel periodo di crescita successivo all'importazione, una percentuale appropriata di piantine deve essere ispezionata dai suddetti organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui le piantine sono piantate, ad intervalli appropriati, nei locali di cui alla lettera f).

Articolo 2

Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutti i casi in cui si sono avvalsi dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 e forniscono alla Commissione e agli altri Stati membri, anteriormente al 1° novembre 1997, le informazioni sui quantitativi importati in applicazione della presente decisione con una relazione tecnica dettagliata degli esami ufficiali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e). Inoltre, tutti gli Stati membri in cui le piantine sono piantate trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, anteriormente al 1° marzo dell'anno successivo a quello dell'importazione,

una relazione tecnica dettagliata sull'esame ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g).

Articolo 3

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 si applica dal 1° agosto 1997 al 31 agosto 1997. Essa viene revocata qualora si accerti che le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2 non sono sufficienti per impedire l'introduzione di organismi nocivi ovvero non sono state rispettate.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE**del 30 luglio 1997****relativa alle operazioni mediante strumenti di pagamento elettronici, con particolare riferimento alle relazioni tra gli emittenti ed i titolari di tali strumenti****(Testo rilevante ai fini del SEE)****(97/489/CE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 155, secondo trattino,

- (1) considerando che uno dei principali obiettivi della Comunità è di assicurare il pieno funzionamento del mercato interno, di cui i sistemi di pagamento sono parte essenziale; che le operazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici rappresentano una parte crescente, per volume e valore, dei pagamenti nazionali e transfrontalieri; che, dato il contesto attuale contraddistinto da innovazione e progresso tecnologico rapidi, tale tendenza alla crescita è destinata ad accelerare, quale corollario dell'accresciuta gamma di imprese, mercati e attività commerciali innovativi, generati dal commercio elettronico;
- (2) considerando che è importante che i singoli cittadini e le imprese possano utilizzare gli strumenti di pagamento elettronici in tutta la Comunità; che la presente raccomandazione intende dar seguito ai progressi compiuti nel completamento del mercato interno, in particolare alla luce del processo di liberalizzazione dei movimenti dei capitali, e contribuirà altresì alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria;
- (3) considerando che la presente raccomandazione riguarda le operazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici; che ai fini della presente disciplina detti strumenti comprendono fra l'altro quelli che consentono l'accesso, anche a distanza, ai conti della clientela, segnatamente le carte di pagamento e le applicazioni relative alla banca telefonica ed a domicilio; che le operazioni svolte per mezzo di una carta di pagamento comprendono il pagamento elettronico e non elettronico effettuato mediante una carta di pagamento, compresi i processi per cui occorre una firma e viene rilasciata una ricevuta; che ai fini della presente raccomandazione, gli strumenti di pagamento comprendono inoltre gli strumenti di moneta elettronica ricaricabili aventi forma di carte con valore immagazzinato e di memorie di elaboratori elettronici collegati in rete; che gli strumenti di moneta elettronica del tipo ricaricabile, date le loro caratteristiche ed in particolare il potenziale collegamento al conto del titolare, sono quelli per i quali l'esigenza di tutela del cliente è più sentita; che, quanto agli strumenti elettronici di pagamento, la presente raccomandazione riguarda pertanto solo gli strumenti del tipo ricaricabile;
- (4) considerando che la presente raccomandazione intende contribuire all'avvento della società dell'informazione ed in particolare del commercio elettronico, promuovendo la fiducia dei clienti e l'accettazione dei dettaglianti riguardo agli strumenti in questione; che, a tal fine, la Commissione intende inoltre valutare la possibilità di un ammodernamento e di un aggiornamento della raccomandazione 87/598/CEE⁽¹⁾, al fine di stabilire un quadro di riferimento chiaro per le relazioni tra enti acquirenti ed enti accettanti strumenti di pagamento elettronico; che conformemente agli obiettivi sopra enunciati, la presente raccomandazione fissa norme minime concernenti le informazioni da fornire in relazione alle modalità e alle condizioni applicate alle operazioni effettuate per mezzo di strumenti di pagamento elettronici, nonché gli obblighi e le responsabilità minimi delle parti interessate;

(1) GU n. L 365 del 24. 12. 1987, pag. 72.

che dette modalità e condizioni dovrebbero essere espresse per iscritto, se del caso anche elettronicamente, conservando un giusto equilibrio tra gli interessi delle parti; che, secondo la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ⁽¹⁾, dette modalità e condizioni dovrebbero essere facilmente leggibili ed in forma facilmente comprensibile;

- (5) considerando che, al fine di assicurare la trasparenza, si raccomandano le norme minime necessarie per garantire un adeguato livello di informazione della clientela dopo la conclusione di un contratto e dopo l'esecuzione di operazioni per mezzo di uno strumento di pagamento, comprese le informazioni sugli oneri imposti e sui tassi di cambio e di interesse applicati; che, al fine di informare il cliente delle modalità di calcolo del tasso d'interesse, si dovrebbe far riferimento alla direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1987, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo ⁽²⁾, come modificata dalla direttiva 90/88/CEE ⁽³⁾;
- (6) considerando che con la presente raccomandazione si indicano norme minime concernenti gli obblighi e le responsabilità delle parti; che le informazioni fornite ai titolari degli strumenti in questione devono precisare chiaramente la portata degli obblighi dei clienti in quanto titolari di strumenti di pagamento elettronici i quali consentono loro di effettuare pagamenti a favore di terzi e di effettuare da soli talune operazioni finanziarie;
- (7) considerando che al fine di agevolare il ricorso da parte della clientela, la presente raccomandazione invita gli Stati membri a garantire procedure adeguate ed efficaci per la risoluzione di eventuali controversie tra titolari ed emittenti; che il 14 febbraio 1996 la Commissione ha pubblicato un piano di azione sull'accesso dei consumatori ai mezzi di ricorso e sulla composizione delle controversie concernenti i consumatori nel mercato interno; che detto piano di azione comprende iniziative specifiche intese a promuovere le procedure stragiudiziali; che al fine di garantire l'affidabilità di tali procedure si sono proposti criteri obiettivi (allegato II) e si è previsto l'impiego di modelli di reclamo (allegato III);
- (8) considerando che la presente raccomandazione mira a garantire un alto livello di protezione dei consumatori nel campo degli strumenti di pagamento elettronici;
- (9) considerando che è essenziale che le operazioni eseguite mediante strumenti di pagamento elettronici siano registrate affinché possano essere poi individuate e gli eventuali errori possano essere corretti; che l'onere della prova deve essere a carico dell'emittente al fine di dimostrare che le operazioni in causa sono state registrate e contabilizzate correttamente e che non hanno subito guasti tecnici od altri inconvenienti;
- (10) considerando che, salvo eventuali diritti conferiti al titolare dalle leggi nazionali, le istruzioni di pagamento da questo impartite riguardo alle operazioni eseguite mediante uno strumento di pagamento elettronico devono essere irrevocabili, tranne quando l'ammontare dell'operazione non era noto al momento del conferimento dell'istruzione;
- (11) considerando che occorre fissare regole precise concernenti la responsabilità dell'emittente per l'inesecuzione o per l'esecuzione inesatta delle istruzioni di pagamento impartite da un cliente e per le operazioni non autorizzate da un cliente, subordinatamente agli obblighi propri dei clienti in caso di perdita o di furto di uno strumento di pagamento elettronico;
- (12) considerando che la Commissione controllerà l'applicazione della presente raccomandazione e, se la riterrà insoddisfacente, proporrà una opportuna disciplina cogente in materia,

⁽¹⁾ GU n. L 95 del 21. 4. 1993, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. L 42 del 12. 2. 1987, pag. 48.

⁽³⁾ GU n. L 61 del 10. 3. 1990, pag. 14.

RACCOMANDA QUANTO SEGUE:

SEZIONE I

CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Campo d'applicazione

1. La presente raccomandazione si applica alle operazioni seguenti:
 - a) trasferimento di fondi mediante strumenti di pagamento elettronici, ad eccezione dei trasferimenti conferiti su istruzione ed eseguiti da istituzioni finanziarie;
 - b) ritiro di denaro contante mediante strumenti di pagamento elettronici e caricamento o scaricamento di tali strumenti presso attrezzature come le casse automatiche e gli sportelli automatici, nonché presso l'emittente o presso un ente obbligato contrattualmente ad accettare detti strumenti di pagamento.
2. In deroga al paragrafo 1, alle operazioni eseguite mediante strumenti di moneta elettronica, non si applicano le disposizioni seguenti: l'articolo 4, paragrafo 1, l'articolo 5, lettera b), secondo e terzo trattino; l'articolo 6, l'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), l'articolo 7, paragrafo 2, lettera d), l'articolo 7, paragrafo 2, lettera e), primo trattino; l'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3, e l'articolo 9, paragrafo 2. Ciononostante, qualora lo strumento di moneta elettronica sia utilizzato al fine del caricamento e scaricamento di valore mediante accesso a distanza al conto del titolare, la presente raccomandazione si applica interamente.
3. La presente raccomandazione non si applica a quanto segue:
 - a) il pagamento per assegno;
 - b) la funzione di garanzia svolta da talune carte in relazione al pagamento per assegno.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente raccomandazione valgono le seguenti definizioni:

- a) «Strumento di pagamento elettronico»: uno strumento che consente al titolare di effettuare le operazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1. In questa definizione rientrano sia gli strumenti di pagamento mediante accesso a distanza, sia gli strumenti di moneta elettronica.
- b) «Strumento di pagamento mediante accesso a distanza»: uno strumento che consente al titolare di accedere ai fondi detenuti sul proprio conto presso un ente, al fine di effettuare un pagamento a favore di un beneficiario, di norma attraverso l'impiego di un codice di identificazione personale o ogni altra analoga prova di identità. Tale definizione comprende in particolare le carte di pagamento (carte di credito, di debito, di debito differito e carte accreditive) e le applicazioni relative alla banca telefonica o a domicilio.
- c) «Strumento di moneta elettronica»: uno strumento di pagamento ricaricabile che non sia uno strumento di pagamento mediante accesso a distanza, sia esso una carta con valore immagazzinato o una memoria di elaboratore elettronico, sulla quale è caricato elettronicamente il valore, affinché il titolare possa effettuare le operazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1.
- d) «Istituzione finanziaria»: l'istituzione definita all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3604/93 del Consiglio ⁽¹⁾.
- e) «Emittente»: colui che, nello svolgimento delle proprie attività, mette a disposizione di un'altra persona uno strumento di pagamento in applicazione di un contratto che hanno stipulato.
- f) «Titolare»: colui che detiene uno strumento di pagamento in forza di un contratto concluso con un emittente.

⁽¹⁾ GU n. L 332 del 31. 12. 1993, pag. 4.

SEZIONE II

TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI RELATIVE ALLE OPERAZIONI

*Articolo 3***Informazioni minime contenute nelle modalità e condizioni contrattuali relative all'emissione e all'impiego di uno strumento di pagamento elettronico**

1. Prima della firma del contratto, o comunque con sufficiente anticipo rispetto alla consegna di uno strumento di pagamento elettronico, l'emittente comunica al titolare le modalità e condizioni contrattuali (in prosieguo: «le condizioni») relative all'emissione e all'impiego di detto strumento. Le condizioni recano indicazione della legge applicabile al contratto.
2. Le condizioni sono comunicate per iscritto, se opportuno anche per via elettronica, e sono redatte con espressioni facilmente comprensibili, in una forma facilmente leggibile, per lo meno nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale è offerto lo strumento di pagamento.
3. Le condizioni comprendono almeno quanto segue:
 - a) una descrizione dello strumento di pagamento elettronico, comprese, se del caso, le caratteristiche tecniche delle attrezzature di comunicazione il cui impiego è autorizzato dal titolare, nonché le modalità di tale impiego, compresi gli eventuali limiti finanziari applicati;
 - b) una descrizione degli obblighi e delle responsabilità rispettivi del titolare e dell'emittente, comprese le ragionevoli precauzioni che il titolare deve prendere per tenere al sicuro sia lo strumento di pagamento elettronico sia gli elementi (come un numero d'identificazione personale o un altro codice) che ne consentono l'impiego;
 - c) se del caso, il termine entro il quale viene effettuato di norma l'addebito o l'accredito sul conto del titolare, compresa la data di valuta, oppure, ove quest'ultimo non abbia alcun conto presso l'emittente, il termine entro il quale di norma verrà emessa la fattura;
 - d) il tipo di oneri eventualmente imposti al titolare, in particolare i dettagli relativi agli oneri seguenti:
 - l'importo di ogni eventuale tariffa iniziale e annua;
 - le spese di commissione e gli oneri eventualmente imposti al titolare dall'emittente per particolari categorie di operazioni;
 - il tasso d'interesse, compresa le modalità di calcolo, eventualmente applicati;
 - e) il termine entro il quale un'operazione può essere contestata dal titolare, con l'indicazione delle procedure di ricorso disponibili e delle modalità previste per accedervi.
4. Se lo strumento di pagamento elettronico può essere impiegato all'estero (al di fuori del paese di emissione/affiliazione), vengono altresì comunicate al titolare le informazioni seguenti:
 - a) l'indicazione dell'importo di ogni spesa od onere addebitato per le operazioni in valuta estera, compresi, se del caso, i tassi applicati;
 - b) il tasso di cambio di riferimento utilizzato per la conversione delle operazioni in valuta estera, compresa la data presa a base per determinare tale tasso.

*Articolo 4***Informazioni successive a un'operazione**

1. L'emittente fornisce al titolare informazioni relative alle operazioni effettuate mediante uno strumento di pagamento elettronico. Tali informazioni sono redatte per iscritto, eventualmente anche per via elettronica, in una forma facilmente comprensibile, e comprendono almeno quanto segue:

- a) un riferimento che consenta al titolare di identificare l'operazione, comprese, se del caso, le informazioni relative all'accettante presso o con il quale si è svolta l'operazione stessa;
- b) l'importo dell'operazione addebitato al titolare nella moneta di fatturazione e, se del caso, tale importo in moneta estera;
- c) l'importo di ogni eventuale spesa ed onere addebitati per particolari tipi di operazioni.

L'emittente comunica inoltre al titolare il tasso di cambio utilizzato per la conversione delle operazioni in valuta estera.

2. L'emittente di uno strumento di moneta elettronica offre al titolare la possibilità di verificare le ultime cinque operazioni eseguite, nonché il saldo residuale caricato sullo strumento.

SEZIONE III**OBBLIGAZIONI E RESPONSABILITÀ DEI CONTRAENTI***Articolo 5***Obbligazioni del titolare**

Il titolare ha gli obblighi seguenti:

- a) impiega lo strumento di pagamento elettronico in conformità delle condizioni che disciplinano l'emissione e l'uso di tale strumento; in particolare, prende tutte le ragionevoli precauzioni utili al fine di tenere al sicuro lo strumento e gli elementi (come il numero di identificazione personale o un altro codice) che ne consentono l'impiego;
- b) notifica all'emittente o all'ente precisato da quest'ultimo, immediatamente dopo esserne venuto a conoscenza, quanto segue:
 - la perdita o il furto dello strumento di pagamento elettronico o degli elementi che ne consentono l'impiego;
 - la registrazione sul suo conto di un'operazione non autorizzata;
 - un errore o qualsiasi altra irregolarità nella gestione del conto da parte dell'emittente;
- c) non trascrive il proprio codice d'identificazione personale od ogni altro codice in una forma facilmente riconoscibile, in particolare sullo strumento di pagamento elettronico o su ogni altro oggetto che abitualmente conserva o porta con tale strumento;
- d) ad eccezione degli ordini per il quale l'ammontare dell'operazione non era noto al momento del conferimento, non può revocare un ordine dato per mezzo del proprio strumento di pagamento elettronico.

*Articolo 6***Responsabilità del titolare**

1. Fino al momento della notificazione, il titolare sostiene la perdita subita in conseguenza dello smarrimento o del furto dello strumento di pagamento elettronico nei limiti di un massimale non superiore ai 150 ECU. Detto massimale non si applica ove il titolare abbia agito con colpa grave, in violazione dell'articolo 5, lettere a), b) e c), oppure in maniera fraudolenta.

2. Salvo il caso in cui abbia agito in maniera fraudolenta, il titolare non è responsabile delle perdite derivanti dallo smarrimento o dal furto dello strumento elettronico di pagamento, dopo aver eseguito la notificazione in conformità dell'articolo 5, lettera b).

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, l'uso dello strumento di pagamento senza che sia richiesta la presentazione o l'identificazione elettronica dello strumento esclude la responsabilità del titolare. Il solo impiego di un codice riservato o di altra analoga prova d'identità esclude altresì la responsabilità del titolare.

Articolo 7

Obblighi dell'emittente

1. L'emittente può modificare le condizioni applicate, purché il titolare disponga individualmente di un preavviso sufficiente per poter risolvere il contratto se lo desidera. Viene indicato un termine non inferiore ad un mese, trascorso il quale si presume che il titolare abbia accettato le nuove condizioni se non ha previamente risolto il contratto.

Ogni eventuale variazione significativa del tasso d'interesse effettivo non è soggetta, tuttavia, alle disposizioni di cui al primo comma ed ha effetto alla data precisata nella pubblicazione di tale variazione. In tal caso, e salvo il diritto del titolare di risolvere il contratto, l'emittente ne informa individualmente il titolare non appena possibile.

2. L'emittente ha le seguenti obbligazioni:

- a) comunica il numero d'identificazione personale o altro codice del titolare solo a quest'ultimo;
- b) non invia uno strumento di pagamento elettronico non richiesto, salvo in sostituzione di uno strumento già in possesso del titolare;
- c) tiene una contabilità interna per un periodo di tempo sufficiente affinché le operazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 possano essere individuate e gli errori possano essere corretti;
- d) si assicura che mezzi adeguati siano messi a disposizione del titolare ai fini della notificazione di cui all'articolo 5, lettera b). Qualora la notificazione venga eseguita mediante chiamata telefonica, l'emittente o l'ente precisato da quest'ultimo fornisce al titolare gli estremi probanti l'avvenuta notificazione;
- e) in ogni controversia con il titolare in relazione a un'operazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, salve eventuali prove contrarie addotte dal titolare, prova che l'operazione in causa:
 - è stata correttamente registrata e contabilizzata;
 - non è incorsa in alcun guasto tecnico o altro inconveniente.

Articolo 8

Responsabilità dell'emittente

1. Salvo il disposto degli articoli 5 e 6, e dell'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) ed e), l'emittente è responsabile di quanto segue:

- a) inesecuzione o esecuzione inesatta delle operazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, iniziate dal titolare anche con attrezzature/terminali o mediante apparecchiature che non sono sotto il controllo diretto o esclusivo dell'emittente, purché tali operazioni non siano state iniziate con attrezzature/terminali o mediante apparecchiature il cui impiego non è stato autorizzato dall'emittente;
- b) operazioni non autorizzate dal titolare, nonché ogni altro errore o irregolarità imputabile all'emittente nella gestione del conto del titolare.

2. Salvo il disposto del paragrafo 3, l'emittente è responsabile a norma del paragrafo 1 per gli importi seguenti:

- a) l'importo dell'operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto, maggiorato eventualmente degli interessi;
- b) la somma necessaria al fine di ripristinare il titolare nella situazione in cui si trovava prima dello svolgimento dell'operazione non autorizzata.

3. Qualsiasi altra conseguenza finanziaria, in particolare quelle concernenti l'entità del danno da risarcire, è a carico dell'emittente secondo il diritto applicabile al contratto concluso tra l'emittente e il titolare.

4. L'emittente è responsabile nei confronti del titolare di uno strumento di moneta elettronica per la perdita dell'ammontare dei fondi caricati su detto strumento nonché per l'esecuzione inesatta delle operazioni del titolare, ove la perdita o l'esecuzione inesatta siano imputabili ad un guasto dello strumento stesso, del terminale/attrezzatura o di qualsiasi altra apparecchiatura utilizzata per eseguire un'operazione, purché detto guasto non sia provocato dal titolare volontariamente o in violazione dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a).

SEZIONE IV

NOTIFICAZIONE, SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 9

Notificazione

- 1. L'emittente o l'ente da esso precisato mette a disposizione i mezzi con cui il titolare possa, in qualsiasi momento del giorno e della notte, notificare la perdita o il furto del suo strumento di pagamento elettronico.
- 2. Ricevuta la notificazione, l'emittente o l'ente da esso precisato ha l'obbligo di intraprendere ogni azione ragionevolmente possibile per impedire ogni ulteriore uso dello strumento di pagamento elettronico in questione, anche se il titolare ha agito con colpa grave o in modo fraudolento.

Articolo 10

Soluzione delle controversie

Gli Stati membri sono invitati ad assicurarsi che sussistano strumenti adeguati ed efficaci per la soluzione delle controversie fra titolari ed emittenti.

Articolo 11

Disposizione finale

Gli Stati membri sono invitati a provvedere affinché che gli emittenti di strumenti elettronici di pagamento svolgano le loro attività conformemente agli articoli da 1 a 9, entro il 31 dicembre 1998.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1997.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione